Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 ottobre 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Piemonte

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 agosto 1981.

Determinazione delle modalità di presentazione della fidejussione di cui all'art. 758 del codice della navigazione, nel testo modificato con legge 27 aprile 1981, n. 165.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 758, 760, del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge n. 141 del 30 gennaio 1963 concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale della aviazione civile presso il suddetto Ministero, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 165 del 27 aprile 1981 concernente modifica degli articoli 156, 160, 758, 760 del codice della navigazione;

Considerato che l'art. 3, secondo comma, della citata legge 27 aprile 1981, n. 165, richiede che siano stabilite le modalità di presentazione della fidejussione;

Decreta:

Art. 1.

Contenuto

La fidejussione deve essere costituita a favore del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile nell'interesse del proprietario dell'aeromobile di cui è stata richiesta la cancellazione per un ammontare pari al valore dell'aeromobile a garanzia di eventuali diritti ivi compresi i crediti privilegiati non trascritti e fatti valere mediante opposizione dai terzi.

Art. 2.

Forma

La volontà di prestare fidejussione deve essere espressa e risultare da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata.

L'atto va assoggettato a registrazione fiscale.

Art. 3.

Organo che valuta l'aeromobile

Il Registro aeronautico italiano è l'organo tecnico del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, che accerta il valore dell'aeromobile dal cancellare.

Art. 4.

Istituti che rilasciano la fidejussione

La fidejussione, che il proprietario di un aeromobile da cancellare deve depositare presso il Ministero dei trasporti, può essere rilasciata solo da istituti bancari di interesse nazionale all'uopo autorizzati.

Il fidejussore deve eleggere domicilio in Roma.

Art. 5.

Validità della fidejussione

La fidejussione depositata presso il Ministero dei trasporti è valida fino alla scadenza del centoventesimo giorno decorrente dalla pubblicazione sul foglio annunzi legali dell'avviso con cui si invitano gli interessati a far valere i diritti nell'espletamento delle formalità pubblicitarie relative al procedimento di cancellazione dell'aeromobile.

In caso di opposizione la fidejussione si intende depositata e l'ammontare della somma indicata a garanzia si intende vincolata alla definizione della opposizione o al soddisfacimento dei crediti o all'estinzione dei diritti.

Non potrà essere comunque revocata senza l'assenso del Ministero dei trasporti - Direzione generale della aviazione civile.

Le opposizioni pervenute al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile devono essere comunicate nella forma scritta al fidejussore.

Art. 6.

Insolvenza

Qualora il fidejussore diventi insolvente il proprietario è tenuto ad indicare un nuovo istituto bancario che costituisce fidejussione a favore del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile secondo le modalità di cui agli articoli precedenti.

Roma, addì 4 agosto 1981

Il Ministro: BALZAMO

(6014)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 ottobre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 10 giugno 1977, e successive modificazioni, recante l'elenco delle associazioni consentite fra i principi attivi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 19 luglio 1977, e successive modificazioni, recante l'elenco delle associazioni consentite fra i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali;

Ritenuto opportuno modificare le condizioni di impiego dell'associazione tra tylosina e sulfametazina, ammettendo una specifica dose minima nell'impiego nei suini, come conseguenza delle più recenti conoscenze tecniche e scientifiche;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 marzo 1981;

Visto l'art. 6, sub c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia;

Decreta:

Art. 1.

E' aggiunta la seguente disposizione al numero 2) del punto c), condizioni di impiego delle associazioni consentite, dell'allegato al decreto ministeriale 10 giugno 1977, e successive modificazioni, citato nelle premesse:

c) per quanto riguarda le associazioni previste dal punto B8, limitatamente all'associazione tylosina-sulfametazina per suini, la dose minima d'impiego della sulfametazina è ridotta a mg 100/kg di mangime.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 ottobre 1981

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(6070)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 14 ottobre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati, al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 2658/81 della commissione del 10 settembre 1981, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità n. L 261 del 15 settembre 1981, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni in Italia di taluni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di tende ed altri manufatti per l'arredamento (v.d. 62.02 cod. stat. 830, 850 e 890), originari della Repubblica popolare cinese è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

I prodotti sopraindicati vengono altresì depennati dall'annesso II alla circolare 22/76 prot. n. 349200 del 30 novembre 1976, concernente il regime delle sorveglianze.

Art. 2.

Restano valide le autorizzazioni automatiche all'importazione rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 ottobre 1981

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
ARMATO

p. *Il Ministro delle finanze*
COLUCCI

(6040)

DECRETO 15 ottobre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati, al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 2296/81 della commissione del 7 agosto 1981, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità n. L 225 dell'11 agosto 1981, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella comunità di taluni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di altri indumenti di tessuto delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12; di accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa; di vestiti completi e insiemi da sci, e di altri indumenti esterni tessuti, per uomo e ragazzo (v.d. 61.01; cod. stat. 090, da 240 a 260, 810, da 920 a 960), originari della Repubblica popolare cinese è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

I prodotti sopraindicati vengono altresì depennati dall'annesso II alla circolare n. 22/76 protoc. n. 34200 del 30 novembre 1976, concernente il regime delle sorveglianze.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni di importazioni, vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 ottobre 1981

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
ARMATO

p. *Il Ministro delle finanze*
COLUCCI

(6041)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 aprile 1981.

Conferma della validità delle tessere di riconoscimento già in uso al personale civile e militare di pubblica sicurezza, per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale del 9 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 13 aprile 1974, con il quale furono determinate le caratteristiche delle tessere di riconoscimento, in uso al personale civile e militare della pubblica sicurezza;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Attesa la necessità di confermare, per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, la validità delle tessere predette sino a quando non si provvederà alla loro sostituzione con i nuovi documenti di riconoscimento, le cui caratteristiche dovranno essere determinate in relazione al nuovo ordinamento del personale stesso, che sarà emanato in applicazione dell'art. 36 della citata legge n. 121/1981;

Decreta:

Le tessere personali di riconoscimento di cui alle premesse, già in uso al personale civile e militare della Amministrazione della pubblica sicurezza, restano valido a tutti gli effetti, per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, sino alla loro sostituzione con i nuovi documenti di riconoscimento.

Roma, addì 25 aprile 1981

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(6027)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 settembre 1981.

Approvazione di tassi di premio in estensione delle quattro tariffe indicizzate, denominate « media ed alta indicizzazione », per contratti con durate inferiori ai dieci anni, presentate da imprese di assicurazioni esercenti il ramo vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande delle imprese di assicurazione sotto elencate, esercenti il ramo vita intese ad ottenere l'approvazione di tassi di premio in estensione delle tariffe di assicurazione sulla vita approvate con decreto ministeriale n. 12748 del 30 settembre 1980 e del relativo campo di applicazione;

Viste le relazioni tecniche allegate alle predette domande;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, alle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita, di cui all'art. 3, secondo il testo allegato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i seguenti tassi di premio, in estensione delle tariffe di assicurazione sulla vita approvate con decreto ministeriale n. 12748 del 30 settembre 1980:

tassi di premio, concernenti le durate contrattuali da due a nove anni, in estensione della tariffa « Alta indicizzazione » relativa all'assicurazione mista di un capitale, adeguabile secondo parametri determinati, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in

vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, a premio annuo parimenti adeguabile (tassi di premio per i primi cinque milioni di capitale e tassi di premio per l'importo di capitale eccedente);

tassi di premio, concernenti le durate contrattuali da due a nove anni, in estensione della tariffa «Alta indicizzazione» relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, adeguabile annualmente in base a parametri determinati, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza, a premi annui adeguabili in misura pari alla rendita (tassi di premio per le prime L. 600.000 di rendita annua e tassi di premio per l'importo di rendita eccedente);

tassi di premio, concernenti le durate contrattuali da due a nove anni, in estensione della tariffa « Media indicizzazione » relativa all'assicurazione mista di un capitale, adeguabile secondo un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, a premio annuo adeguabile in misura inferiore e secondo un parametro determinato (tassi di premio per i primi 5 milioni di capitale e tassi di premio per l'importo di capitale eccedente);

tassi di premio, concernenti le durate contrattuali da due a nove anni, in estensione della tariffa « Media indicizzazione » relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato a premio annuo adeguabile in misura inferiore e secondo un parametro determinato (tassi di premio per le prime L. 600.000 di rendita annua e tassi di premio per l'importo di rendita eccedente);

Art. 2.

I tassi di premio autorizzati con l'art. 1 sono applicabili nel caso di contratti che presentano una delle caratteristiche sottoindicate:

1) polizze in cui l'età alla scadenza contrattuale od al termine del differimento della rendita sia non inferiore ai 60 anni per i maschi ed ai 55 per le femmine;

2) polizze emesse in sostituzione di contratti precedenti a condizione che la durata della nuova polizza non sia inferiore a quella residua della polizza trasformata o alla minore delle durate residue qualora vengano trasformate più polizze intestate allo stesso contraente;

3) polizze suppletive ad integrazione della polizza base che conservino la stessa scadenza contrattuale o del periodo di differimento, purché l'ammontare delle prestazioni, globalmente assicurato dalla polizza base e da quelle suppletive, non superi l'importo che si otterrebbe adeguando la prestazione annuale della polizza base all'intero aumento del costo della vita verificatosi fino a quella data;

4) contratti in forma collettiva o comunque contratti relativi ad affari raccolti in via unitaria nei confronti di appartenenti a gruppi, ove per gruppo si intende un insieme di persone legate ad interessi comuni non necessariamente di natura economica, a condizione che nell'ambito di tale gruppo le durate brevi non siano prevalenti.

Art. 3.

Il presente decreto si applica agli enti e alle imprese, esercente il ramo vita, di seguito elencate:

Denominazione	Sede legale
1) S.p.a. Norimberga Maeci Vita	Milano
2) Banca nazionale delle comunicazioni	Roma
3) Società cattolica di assicurazione	Verona
4) Società reale mutua di assicurazioni	Torino
5) S.p.a. Agricoltura assicurazioni	Milano
6) S.p.a. Alleanza assicurazioni	Milano
7) S.p.a. Assicurazioni generali	Roma
8) S.p.a. C.A.I. - Compagnia di assicurazioni italiana	Roma
9) S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano	Milano
10) Compagnie riunite di assicurazioni S.p.a.	Torino
11) S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni	Roma
12) S.p.a. F.A.T.A. Fondo assicurativo tra agricoltori	Roma
13) S.p.a. L'Italica vita	Milano
14) S.p.a. La Fondiaria	Firenze
15) S.p.a. Intercontinentale assicurazioni	Roma
16) S.p.a. Istituto italiano di previdenza	Milano
17) S.p.a. Italiana vita	Milano
18) S.p.a. Italia assicurazioni	Genova
19) S.p.a. Lavoro & Sicurtà	Milano
20) S.p.a. Lloyd adriatico di assicurazioni Vita	Trieste
21) S.p.a. La Minerva vita e rami diversi	Roma
22) S.p.a. La Pace assicurazioni e riassicurazioni	Milano
23) S.p.a. Veneta vita	Padova
24) S.p.a. La Previdente	Milano
25) S.p.a. R.A.S. - L'Assicuratrice italiana	Milano
26) S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale	Torino
27) La Venezia assicurazioni S.p.a.	Trieste
28) S.p.a. Toro assicurazioni	Torino
29) S.p.a. Unione Subalpina di assicurazioni	Torino
30) S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol	Bologna
31) S.p.a. Vittoria assicurazioni	Milano
32) La fiduciaria vita S.p.a.	Bologna
33) S.p.a. Savoia vita	Milano
34) S.p.a. La Piemontese vita	Torino
35) S.p.a. Ausonia vita	Milano
36) S.p.a. Lloyd Italico vita	Genova
37) S.p.a. Norditalia vita	Milano
38) S.p.a. Mediolanum vita	Milano
39) S.p.a. La Nationale vita	Roma
40) S.p.a. Edera vita	Trento

Rappresentanze generali per l'Italia di imprese di assicurazione straniere

Denominazione	Sede legale
1) Abeille Paix Vie	Milano
2) Mutuelle Générale Française Vie	Milano
3) Les Assurances Générales de France-Vie	Roma
4) Winterthur	Milano
5) Union des Assurances de Paris - Vie	Genova
6) Vita	Milano
7) G.A.N. - Vie	Roma

Roma, addì 15 settembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6013)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 aprile 1981, n. **586**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano.

N. 586. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano, riconosciuto giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1981
Registro n. 9 *Agricoltura, foglio n.* 242

DECRETO 2 maggio 1981, n. **587**.

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 587. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in beni immobili e mobili e in un deposito bancario, del valore complessivo di circa lire 2.000.000.000, disposta dalla sig.ra Elena Vitali con testamento olografo 18 aprile 1975, pubblicato in data 30 settembre 1977, n. 52922/6823 di repertorio, a rogito dott. Antonio Cardarelli, notaio in Macerata, registrato a Macerata in data 4 ottobre 1977 al n. 2630.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1981
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 390

DECRETO 2 maggio 1981, n. **588**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 588. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato e, per esso, del Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, della donazione, consistente nella biblioteca dell'avv. Filippo Perrone, costituita da 3438 volumi, disposta dai signori Chiurazzi Maria Carmela e Chiurazzi Elio con atto pubblico 13 giugno 1979, n. 322138/1519 di repertorio, a rogito dott. Roberto Sanseverino, notaio in Napoli e registrato a Napoli in data 29 giugno 1979, n. 4363-C.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1981
Registro n. 17 *Beni culturali, foglio n.* 346

DECRETO 23 luglio 1981, n. **589**.

Autorizzazione alla fondazione « Famiglia Rausing », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 589. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la fondazione « Famiglia Rausing », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 200.000.000 disposta dai soci fondatori con atto pubblico 21 dicembre 1979, numero 17055/7083 di repertorio, a rogito avv. Bruno Amaduzzi, notaio in Modena.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1981
Registro n. 17 *Beni culturali, foglio n.* 347

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2818/81 del Consiglio, del 29 settembre 1981, relativo all'applicazione del regolamento economico e delle norme di controllo dell'accordo internazionale sul cacao del 1980.

Pubblicato nel n. L 279 *del* 1° *ottobre* 1981.

(272/C)

Regolamento (CEE) n. 2819/81 del Consiglio, del 28 settembre 1981, che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su taluni tubi catodici a colori della sottovoce ex 85.21 A V.

Regolamento (CEE) n. 2820/81 del Consiglio, del 28 settembre 1981, recante sospensione totale temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune applicabile a taluni catalizzatori della sottovoce ex 38.19 G.

Regolamento (CEE) n. 2821/81 del Consiglio, del 28 settembre 1981, relativo all'applicazione nella Comunità degli importi riveduti applicabili alle prove documentali previste dal protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa della seconda convenzione ACP-CEE.

Regolamento (CEE) n. 2822/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2823/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2824/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2825/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2826/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2827/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2828/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2829/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2830/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2831/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2832/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2833/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1981, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2834/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1981, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2835/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2836/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2837/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2838/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2839/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2840/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2841/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2842/81 della commissione, del 28 settembre 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Benelux di camicie (categoria 8) originarie dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 2843/81 della commissione, del 30 settembre 1981, relativo alla distillazione preventiva per la campagna 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 2844/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2845/81 della commissione, del 30 settembre 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2846/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2847/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 2848/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2849/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2850/81 della commissione, del 30 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2711/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L. 266 del 21 settembre 1981.

Pubblicati nel n. L 277 *del* 1° *ottobre* 1981.

(273/C)

Regolamento (CEE) n. 2851/81 del Consiglio, del 28 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1144/81, che stabilisce le norme generali per la distillazione di vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 2852/81 del Consiglio, del 28 settembre 1981, che deroga al regolamento (CEE) n. 343/79 per quanto concerne le norme generali per la distillazione dei vini da tavola decisa ai sensi dell'art. 12-*bis* del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 2853/81 della commissione, del 1° ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2854/81 della commissione, del 1° ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2855/81 della commissione, del 1° ottobre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2856/81 della commissione, del 1° ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2857/81 della commissione, del 1° ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 280 *del* 2 *ottobre* 1981.

(274/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 36/1981. Prezzi massimi al consumo delle carni bovine congelate

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 18 marzo 1977, n. 63;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 39/1979, del 12 ottobre 1979, con il quale sono stati stabiliti i prezzi della carne bovina congelata, validi per tutto il territorio nazionale;

Visto il regolamento (CEE) n. 897/81 del 1° aprile 1981 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata;

Visto il decreto del Ministero del commercio con l'estero 23 luglio 1981 relativo al contingente GATT 1981 di carne bovina congelata;

Ravvisata l'opportunità di adeguare i prezzi al consumo della carne bovina congelata ai costi di approvvigionamento nel mercato;

Ritenuto di non potersi procedere alla determinazione del prezzo dei tre tagli più pregiati del quarto posteriore, in quanto allo stato non commercializzati;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

I prezzi massimi al consumo della carne di bovino adulto congelata, allo stato di congelazione ed allo stato di scongelazione, sono fissati come segue per tutto il territorio nazionale, IVA inclusa:

1) *Carne bovina allo stato di scongelazione e allo stato di congelazione non preconfezionata sottovuoto*:

a) polpa scelta del quarto posteriore: quattro tagli . . . . L. 8.250 il kg

b) polpa scelta del quarto anteriore: tagli del muscoli e della spalla (reale e fracosta o corrispondenti denominazioni locali) . . . » 7.500 il kg

c) polpa comune: altri tagli non precedentemente elencati, ritagli di polpa scelta e ossobuchi con osso . . . . . L. 4.350 il kg

2) *Carne bovina preconfezionata sottovuoto allo stato di congelazione*:

a) polpa scelta del quarto posteriore: quattro tagli L. 8.700 il kg

La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
MARCORA

(6074)

Provvedimento n. 37/1981. Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, campagna 1981-82

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al C.I.P. di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento n. 15/1976, del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

di confermare, per la campagna 1981-82, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976).

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
MARCORA

(6075)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore e testo dell'accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Roma il 17 settembre 1981.

Il 17 settembre 1981 è stato firmato a Roma un accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e la Tunisia.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 15, l'accordo è entrato in vigore il 17 settembre 1981.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

Desiderosi di intensificare la loro cooperazione in campo culturale e di contribuire per tale tramite al rafforzamento dei tradizionali legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Le due Parti favoriranno i contatti e le intese dirette tra le rispettive istituzioni culturali ed universitarie, tenendosi reciprocamente informate degli sviluppi della cooperazione tra le istituzioni predette.

Articolo 2.

Ciascuna Parte faciliterà l'attività ed il funzionamento sul proprio territorio dei centri ed istituti di cultura dell'altra Parte.

Articolo 3.

Ciascuna Parte favorirà la diffusione della lingua e della cultura dell'altra Parte mediante l'istituzione di cattedre e lettorati.

Articolo 4.

Le due Parti favoriranno le traduzioni nelle rispettive lingue di opere di autori dell'altra Parte, incoraggiando, a tale scopo, i rapporti tra gli editori dei due Paesi.

Articolo 5.

Le due Parti concordano di promuovere più intensi rapporti di collaborazione in campo archeologico, nonché in quello del restauro e della conservazione dei monumenti artistici.

Articolo 6.

Le due Parti concederanno, nei limiti delle proprie possibilità, borse di studio, di perfezionamento e di ricerca a cittadini dell'altra Parte.

Articolo 7.

Le due Parti favoriranno lo scambio di esperienze nei settori dell'educazione, nell'insegnamento elementare, secondario e superiore, e favoriranno la cooperazione, particolarmente nel campo dell'insegnamento tecnico e tecnologico.

Articolo 8.

Le due Parti favoriranno lo scambio di docenti universitari; nonché di personalità della cultura ed esperti nel settore della istruzione secondaria ed universitaria per brevi visite di studio, o per tenere conferenze.

Articolo 9.

Le due Parti incoraggeranno, nell'ambito della cooperazione, lo scambio di bibliotecari, archivisti e soprintendenti ai musei e alle gallerie dei due Paesi.

Articolo 10.

Le due Parti faciliteranno per quanto possibile, la partecipazione di propri qualificati rappresentanti a convegni e conferenze a carattere internazionale organizzati nel territorio dell'altra Parte.

Articolo 11.

Le due Parti favoriranno la cooperazione tra gli enti radiotelevisivi, le agenzie di stampa e i giornalisti dei due Paesi.

Articolo 12.

Le due Parti favoriranno lo scambio di:

a) libri, pubblicazioni e riviste a carattere culturale, artistico e scientifico;

b) indici bibliografici, copie di manoscritti, microfilms e raccolte di disposizioni in materia di archivi e biblioteche;

c) libri e materiale didattico per l'insegnamento delle rispettive lingue;

d) documentari a carattere culturale, artistico e scientifico.

Articolo 13.

Le due Parti incoraggeranno lo scambio di mostre d'arte e di manifestazioni teatrali, musicali e cinematografiche.

Articolo 14.

Per dare esecuzione alle disposizioni del presente accordo è istituita una commissione mista specializzata composta di rappresentanti delle due Parti, che si riunirà periodicamente ed alternativamente a Roma e a Tunisi.

Articolo 15.

Il presente accordo entrerà in vigore al momento della sua firma, ed avrà durata illimitata. Esso potrà peraltro essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

FATTO a Roma il 17 settembre 1981, in duplice originale nelle lingue italiana e francese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

(6018)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 13 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1176,450	1176,450	1176,40	1176,450	1176,40	1176,40	1176,350	1176,450	1176,450	1176,45
Dollaro canadese	983,600	983,600	984 —	983,600	983,75	983,55	983,300	983,600	983,600	983,60
Marco germanico	532,890	532,890	532,75	532,890	532,90	532,90	532,940	532,890	532,890	532,90
Fiorino olandese	483,090	483,090	482,60	483,090	482,87	483,05	483,230	483,090	483,090	483,10
Franco belga	31,720	31,720	31,70	31,720	31,69	31,70	31,700	31,720	31,720	31,70
Franco francese	212,730	212,730	212,75	212,730	212,53	212,70	212,700	212,730	212,730	212,75
Lira sterlina	2203,500	2203,500	2197 —	2203,500	2198,10	2203,55	2203 —	2203,500	2203,500	2203,50
Lira irlandese	1891,750	1891,750	1890 —	1891,750	1890,50	—	1890 —	1891,750	1891,750	—
Corona danese	166,210	166,210	165,60	166,210	165,80	168,20	166,250	166,210	166,210	166,20
Corona norvegese	202,830	202,830	202,50	202,830	202,75	202,80	202,850	202,830	202,830	202,85
Corona svedese	215,810	215,810	215,50	215,810	215,63	215,80	215,900	215,810	215,810	215,80
Franco svizzero	640 —	640 —	637,20	640 —	637,70	640 —	638,800	640 —	640 —	640 —
Scellino austriaco	76,335	76,335	76 —	76,335	76 —	76,30	76,260	76,335	76,335	76,35
Escudo portoghese	18,300	18,300	18,50	18,300	18,49	18,30	19 —	18,300	18,300	18,30
Peseta spagnola	12,520	12,520	12,50	12,520	12,47	12,50	12,513	12,520	12,520	12,52
Yen giapponese	5,195	5,195	5,14	5,195	5,35	5,15	5,156	5,195	5,195	5,15

Media dei titoli del 13 ottobre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	39.575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,450
» 5,50 % » » 1968-83	84,325
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,400
» 6 % » » 1972-87	72,200
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	73,650
» 10 % » » 1977-92	78,575
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	64,175
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,275
» » » » 1- 1-1980/82	98,925
» » » » 1- 3-1980/82	98,825
» » » » 1- 5-1979/82	98,425
» » » » 1- 5-1980/82	98,525
» » » » 1- 6-1980/82	98,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,300
» » » » 1- 7-1980/82	98,425
» » » » 1- 8-1980/82	98,400
» » » » 1-10-1979/82	98,600
» » » » 1-10-1980/82	98,700
» » » » 1-12-1980/82	98,625
» » » » 1- 1-1980/83	98,400
» » » » 1-10-1980/83	99 —
» » » » 1- 3-1981/84	98,425
» » » » 1- 4-1981/84	98,750
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	93,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,100
» » » 12 % 1- 4-1982	96,250
» » » 15 % 1- 1-1983	95,225
» » » 12 % 1-10-1983	86,275
» » » 12 % 1- 1-1984	84,750
» » » 12 % 1- 4-1984	84,425
» » » 12 % 1-10-1984	83,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1176,400
Dollaro canadese	983,450
Marco germanico	532,915
Fiorino olandese	483,160
Franco belga	31,710
Franco francese	212,715
Lira sterlina	2203,250
Lira irlandese	1890,875
Corona danese	166,230
Corona norvegese	202,840
Corona svedese	215,855
Franco svizzero	639,400
Scellino austriaco	76,297
Escudo portoghese	18,650
Peseta spagnola	12,516
Yen giapponese	5,157

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 14 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1185,450	1185,450	1185,40	1185,450	1185,50	1185,40	1185,550	1185,450	1185,450	1185,45
Dollaro canadese	988 —	988 —	988 —	988 —	988,20	988 —	987,850	988 —	988 —	988 —
Marco germanico	532,420	532,420	532,25	532,420	532,56	532,40	532,650	532,420	532,420	532,40
Fiorino olandese	482,640	482,640	482,60	482,640	482,55	482,65	482,650	482,640	482,640	482,65
Franco belga	31,799	31,799	31,75	31,799	31,79	31,80	31,818	31,799	31,799	31,80
Franco francese	211,980	211,980	212,30	211,980	212,10	211,95	212,250	211,980	211,980	212 —
Lira sterlina	2194,600	2194,600	2203 —	2194,600	2195,55	2194,50	2194,550	2194,600	2194,600	2194,60
Lira irlandese	1889,500	1889,500	1886 —	1889,500	1886,70	—	1888,500	1889,500	1889,500	—
Corona danese	165,630	165,630	165,60	165,630	165,51	165,60	165,720	165,630	165,630	165,60
Corona norvegese	202,120	202,120	201,65	202,120	202,10	202,10	202 —	202,120	202,120	202,10
Corona svedese	215,600	215,600	215,50	215,600	217,25	215,50	215,700	215,600	215,600	215,60
Franco svizzero	635,290	635,290	635,75	635,290	635,14	635,30	635,400	635,290	635,290	635,30
Scellino austriaco	75,985	75,985	76 —	75,985	75,95	75,95	76,045	75,985	75,985	76 —
Escudo portoghese	18,580	18,580	18,50	18,580	18,56	18,60	18,600	18,580	18,580	18,60
Peseta spagnola	12,477	12,477	12,50	12,477	12,46	12,45	12,489	12,477	12,477	12,47
Yen giapponese	5,177	5,177	5,20	5,177	5,18	5,17	5,184	5,177	5,177	5,17

Media dei titoli del 14 ottobre 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	39,450
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,375
» 5,50% » » 1968-83	84,425
» 5,50% » » 1969-84	80,925
» 6% » » 1970-85	76,675
» 6% » » 1971-86	70,350
» 6% » » 1972-87	70,200
» 9% » » 1975-90	71,050
» 9% » » 1976-91	73,650
» 10% » » 1977-92	78,575
» 12% (Beni Esteri 1980)	64,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,325
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,375
» » » » 1- 1-1980/82	99,025
» » » » 1- 3-1980/82	98,825
» » » » 1- 5-1979/82	98,450
» » » » 1- 5-1980/82	98,575
» » » » 1- 6-1980/82	98,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,325
» » » » 1- 7-1980/82	98,475
» » » » 1- 8-1980/82	98,350
» » » » 1-10-1979/82	98,575
» » » » 1-10-1980/82	98,700
» » » » 1-12-1980/82	98,525
» » » » 1- 1-1980/83	98,600
» » » » 1-10-1980/83	98,950
» » » » 1- 3-1981/84	98,325
» » » » 1- 4-1981/84	98,750
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	93,850
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,125
» » » 12% 1- 4-1982	96,300
» » » 15% 1- 1-1983	95,250
» » » 12% 1-10-1983	86,900
» » » 12% 1- 1-1984	84,300
» » » 12% 1- 4-1984	84,475
» » » 12% 1-10-1984	83,100
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1185,500
Dollaro canadese	987,925
Marco germanico	532,535
Fiorino olandese	482,645
Franco belga	31,808
Franco francese	212,115
Lira sterlina	2194,575
Lira irlandese	1889 —
Corona danese	165,675
Corona norvegese	202,060
Corona svedese	215,650
Franco svizzero	635,345
Scellino austriaco	76,015
Escudo portoghese	18,590
Peseta spagnola	12,483
Yen giapponese	5,180

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 15 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1176,05	1176,05	1176,10	1176,05	—	1176,10	1175,95	1176,05	1176,05	1176,05
Dollaro canadese	980,20	980,20	981 —	980,20	—	980,15	980 —	980,20	980,20	980,20
Marco germanico	533,50	533,50	533,15	533,50	—	533,25	533,45	533,50	533,50	533,50
Fiorino olandese	483 —	483 —	483 —	483 —	—	483 —	482,80	483 —	483 —	483 —
Franco belga	31,841	31,841	31,83	31,841	—	31,85	31,8330	31,841	31,841	31,85
Franco francese	211,98	211,98	211,80	211,98	—	212,50	212,32	211,98	211,98	212,55
Lira sterlina	2191 —	2191 —	2194 —	2191 —	—	2191 —	2192,20	2191 —	2191 —	2191 —
Lira irlandese	1887,30	1887,30	1885 —	1887,30	—	—	1883 —	1887,30	1887,30	—
Corona danese	165,81	165,81	165,75	165,81	—	165,80	165,83	165,81	165,81	165,80
Corona norvegese	200,85	200,85	200,10	200,85	—	200,80	201 —	200,85	200,85	200,85
Corona svedese	214,99	214,99	215 —	214,99	—	214,95	214,90	214,99	214,99	215 —
Franco svizzero	638,12	638,12	637,50	638,12	—	638,10	638,45	638,12	638,12	638,10
Scellino austriaco	76,217	76,217	76,10	76,217	—	76,20	76,25	76,217	76,217	76,20
Escudo portoghese	18,52	18,52	18,50	18,52	—	18,50	18,90	18,52	18,52	18,50
Peseta spagnola	12,494	12,494	12,53	12,494	—	12,50	12,50	12,494	12,494	12,49
Yen giapponese	5,143	5,143	5,1550	5,143	—	5,15	5,1410	5,143	5,143	5,14

Media dei titoli del 15 ottobre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	39,725
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,375
» 5,50% » » 1968-83	84,450
» 5,50% » » 1969-84	80,925
» 6% » » 1970-85	76,650
» 6% » » 1971-86	70,350
» 6% » » 1972-87	70,200
» 9% » » 1975-90	71,050
» 9% » » 1976-91	73,650
» 10% » » 1977-92	78,575
» 12% (Beni Esteri 1980)	67,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,375
» » » » 1- 1-1980/82	99 —
» » » » 1- 3-1980/82	98,850
» » » » 1- 5-1979/82	98,425
» » » » 1- 5-1980/82	98,550
» » » » 1- 6-1980/82	98,400
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 7-1979/82	98,350
» » » » 1- 7-1980/82	98,475
» » » » 1- 8-1980/82	98,450
» » » » 1-10-1979/82	98,500
» » » » 1-10-1980/82	98,500
» » » » 1-12-1980/82	98,700
» » » » 1- 1-1980/83	98,500
» » » » 1-10-1980/83	98 —
» » » » 1- 3-1981/84	98,225
» » » » 1- 4-1981/84	98,675
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	93,900
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,200
» » » 12% 1- 4-1982	96,300
» » » 15% 1- 1-1983	95,550
» » » 12% 1-10-1983	87 —
» » » 12% 1- 1-1984	84,625
» » » 12% 1- 4-1984	84,425
» » » 12% 1-10-1984	83,150
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1176 —
Dollaro canadese	980,10
Marco germanico	533,475
Fiorino olandese	482,90
Franco belga	31,837
Franco francese	212,435
Lira sterlina	2191,60
Lira irlandese	1885,15
Corona danese	165,82
Corona norvegese	200,925
Corona svedese	214,945
Franco svizzero	638,285
Scellino austriaco	76,233
Escudo portoghese	18,71
Peseta spagnola	12,497
Yen giapponese	5,142

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10 % - 1997 denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti ».

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 46 serie non ancora ammortizzate, del prestito redimibile 10% - 1997 denominato «Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti», emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964 e decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il giorno 3 novembre 1981, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quinta estrazione di una serie.

I titoli appartenenti alla serie sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1982.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6076)

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi di seguito indicati ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

Denominazione del debito: prestito redimibile 3,50% (1934). — Numero di iscrizione: 415664. — Intestazione del certificato: Buffa Maddalena di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Angrogna (Torino). — Capitale nominale: L. 21.600. — Annotazione: l'usufrutto vitalizio della presente rendita, che proviene dal reimpiego di cui al decreto 2 marzo 1931 del pretore di Pinerolo spetta a Buffa Luigi fu Pietro, domiciliato ad Angrogna (Torino), g.to il citato decreto.

Denominazione del debito: rendita 5% (1935). — Numero di iscrizione: 284026. — Intestazione del certificato: De Candia Domenico, nato a Molfetta (Bari) il 13 agosto 1908 ed ivi domiciliato. — Capitale nominale: L. 100.000. — Annotazione: proviene dall'iscrizione 242170, annullata per traslazione e, come quella, l'usufrutto vitalizio spetta a Fiorentini Rosa, nata a Gioia del Colle (Bari) il 29 febbraio 1892, vedova di Carabellese Domenico, domiciliata in Molfetta (Bari), g.ta domanda 17 ottobre 1951 del notaio Albenzio di Bari, e testamento pubblico di Carabellese Domenico ricevuto il 10 dicembre 1949 dallo stesso notaio.

Denominazione del debito: B.T.P. 12% (1° gennaio 1982). — Numero di iscrizione: 333. — Intestazione del certificato: Calabresi Palmeri Adele, nata a Roma il 10 agosto 1928 ed ivi domiciliata. — Capitale nominale: L. 6.000.000.

Denominazione del debito: rendita 5% (1935). — Numero di iscrizione: n. 289429. — Intestazione del certificato: Ricovero famiglia Bianchi con sede in Cumiana (Torino). — Capitale nominale: L. 70.000. — Annotazione: l'usufrutto spetta a Camusso Margherita, nata a Cumiana (Torino) il 21 dicembre 1891, nubile, domiciliata a Cumiana (Torino).

Denominazione del debito: rendita 5% (1935). — Numero di iscrizione: 284126. — Intestazione del certificato: Ricovero famiglia Bianchi con sede in Cumiana (Torino). — Capitale nominale: L. 70.000. — Annotazione: l'usufrutto spetta a Camusso Margherita, nata a Cumiana (Torino) il 21 dicembre 1891, nubile, domiciliata a Cumiana (Torino).

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(5985)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Pastificio Riscossa dei Fratelli Mastromauro, in Corato.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 la riscossione del carico tributario di L. 81.761.066, dovuto dalla S.r.l. Pastificio Riscossa dei F.lli Mastromauro, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso a condizione che la parte presti, entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Bari, la garanzia offerta. La predetta intendenza, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(5756)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. « Unione sportiva Avellino »

Con decreto ministeriale 23 settembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 469.599.000 dovuto dalla S.p.a. Unione sportiva Avellino è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Avellino è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5757)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario delle S.p.a. Cotonificio Rossi, Manifattura di Travesio, Rossisud e Prima Manifattura Veneta di medicazione antisettica G. Pozzani.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Cotonificio Rossi, Manifattura di Travesio, Rossisud e Prima Manifattura Veneta di medicazione antisettica G. Pozzani è stato nominato commissario, in sostituzione del dott. Gaetano Calabria, il rag. Orazio Signori, nato a Voghera il 4 maggio 1940.

(6044)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla prima alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1981, registro n. 85 Istruzione, foglio n. 192, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è attribuito, unitamente al titolare dott. Secondo Cifaldi, alla cattedra omonima della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università predetta.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

(5971)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a duecento posti di ufficiale giudiziario.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1981, pubblicato il 3 ottobre 1981, è stata inserita la graduatoria del concorso, per esame, a duecento posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1979.

(6039)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di meccanica razionale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;
Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Accertato che il prof. Giuseppe Tedone, titolare della cattedra di meccanica razionale presso l'Accademia aeronautica, dovrà lasciare il servizio per raggiunti limiti di età a partire dall'anno accademico 1981-82;
Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del docente ora detto;
Tenuto conto dei tempi di attuazione delle procedure concorsuali;
Accertato che nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica esiste, già ora, la necessaria disponibilità di posti;
Ritenuta l'opportunità di dare inizio al procedimento di concorso in tempo utile ad evitare la necessità di conferire un nuovo incarico temporaneo in materia fondamentale di insegnamento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di meccanica razionale.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) essere forniti di laurea universitaria;
c) avere compiuto il 18° anno di età;
d) avere sempre tenuto buona condotta;
e) essere fisicamente idonei all'impiego;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per difetto di requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito);

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso e l'eventuale possesso di titoli di preferenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpe dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità accademica da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove d'esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

2) un foglio notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolta;

3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Saranno considerati titoli preferenziali: *a)* l'avere insegnato presso l'Accademia aeronautica; *b)* essere in possesso della libera docenza nella materia messa a concorso e in materia strettamente affine; *c)* avere insegnato presso una facoltà universitaria la materia messa a concorso o una materia strettamente affine;

4) per i candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione: copia, in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione; dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche eventualmente riportate nell'ultimo quinquennio;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (laurea, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dovere produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, ed è così composta:

Presidente:

un generale dell'Arma aeronautica.

Membri:

il comandante dell'Accademia aeronautica; tre professori scelti tra i professori di ruolo dell'Accademia aeronautica o tra i professori ordinari di università e istituti universitari dello Stato, insegnanti nelle materie messe a concorso o materie affini.

Segretario:

un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero con la qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 6.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità dell'art. 6 del regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza (a parità di merito) previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione di documenti da parte del vincitore

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato medico debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sieroleogici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamati alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva. Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a queste o ad altre amministrazioni, a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre a un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato, con decreto del Ministro della difesa, professore straordinario dell'Accademia aeronautica ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente, dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, della legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1981
Registro n. 37 *Difesa, foglio n.* 129

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - *Sezione* 1ª - Via XX Settembre n. 123/A - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . (provincia di . . . . . .) (c.a.p. .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di meccanica razionale.

Dichiaro sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . .,

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (provincia di . . .) (1);

di non avere riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio . . . — rilasciato da . . . . . . nell'anno accademico . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato del . . . . . . (4);

di avere prestato servizio dal . . . . al . . e che la risoluzione del rapporto (o di relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . . . (4);

di allegare alla presente domanda i seguenti documenti (cfr. articolo 4 del bando).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni, relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione al seguente indirizzo . . . .

Data . .

Firma . . . . . . (5)

Note:

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

e attualmente in servizio militare presso . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . .;

non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'Ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(5930)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rinvio della prova scritta dei concorsi pubblici compartimentali per complessivi ottancinque posti di revisore 5ª categoria.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni comunica che la prova scritta dei concorsi pubblici compartimentali per complessivi ottantacinque posti di revisore, 5ª categoria, banditi con decreto ministeriale 8 aprile 1981, n. 4272, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 agosto 1981, che avrebbe dovuto svolgersi il 25 ottobre 1981, è stata rinviata al 30 dicembre 1981.

(6083)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 31 marzo 1981 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Caprotti Marco, nato a Milano il 2 settembre 1933;
Rodighiero Guido, nato a Grenade il 16 marzo 1930;
Ziviello Mario, nato a Napoli l'8 giugno 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5974)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1981, n. **62**.
Regolamento interno del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione n. 47 del 26 agosto 1981*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

UFFICIO DI PRESIDENZA - COSTITUZIONE ED ATTRIBUZIONI

Art. 1.
Elezione dell'ufficio di presidenza

Il consiglio regionale procede alla elezione dell'ufficio di presidenza a norma dell'art. 34 dello statuto.

Al rinnovo dell'ufficio di presidenza si provvede entro i trenta giorni precedenti la sua scadenza.

In caso di cessazione dalla carica di un vice presidente o di un segretario si procede alla rielezione rispettivamente dei due vice presidenti e dei due segretari con le stesse modalità previste dall'art. 34 dello Statuto.

Art. 2.
Attribuzioni e compiti dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza:

1) garantisce il regolare svolgimento delle funzioni attribuite al consiglio, vigila sul rispetto delle prerogative di ciascun consigliere e di ciascun gruppo;

2) promuove la formazione e la rendicontazione del bilancio del consiglio e ne cura la gestione, secondo le vigenti norme di contabilità;

3) disciplina il funzionamento degli uffici del consiglio e coordina i lavori delle commissioni, assicurando i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni;

4) riferisce al consiglio in ordine alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri;

5) fissa gli oggetti da porre all'ordine del giorno delle sedute del consiglio;

6) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo statuto e dal presente regolamento..

Art. 3.
Attribuzioni e compiti del presidente del consiglio

Il presidente rappresenta il consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.

Il presidente convoca il consiglio, sentito l'ufficio di presidenza, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e cura l'osservanza del regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, sovraintende alle funzioni attribuite all'ufficio di presidenza e provvede al buon andamento dei lavori del consiglio.

Il presidente provvede all'assegnazione degli atti alle commissioni consiliari e dirime, sentito l'ufficio di presidenza, eventuali conflitti di competenza tra le commissioni medesime.

Art. 4.
Attribuzioni e compiti dei vice presidenti

I vice presidenti sostituiscono a turno il presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento e adempiono inoltre alle funzioni che vengono loro delegate dal presidente.

Art. 5.
Attribuzioni e compiti dei segretari

I segretari sovraintendono alla redazione dei processi verbali delle sedute pubbliche e redigono il processo verbale delle sedute segrete; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; danno lettura ove necessario delle proposte e dei documenti; fungono da scrutatori; sovraintendono alla conservazione ed alla eventuale trascrizione del materiale contenente la registrazione delle sedute consiliari; attestano il contenuto delle deliberazioni del consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori, al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi interni.

In caso di assenza di un consigliere segretario alla seduta del consiglio, il presidente incarica un consigliere di svolgerne le funzioni.

Art. 6.
Calendario delle attività del consiglio

Il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, convoca periodicamente i presidenti dei gruppi consiliari, nonchè i presidenti delle commissioni permanenti ed il presidente della giunta regionale per formulare il calendario di attività delle sessioni del consiglio e trattare altri problemi inerenti alla attività del consiglio. Il presidente comunica al consiglio il calendario delle attività concordate.

In caso di mancato accordo, il presidente sottopone al consiglio per la decisione le questioni trattate nelle riunioni di cui al primo comma.

REVISORI DEI CONTI

Art. 7.
Elezione dei revisori dei conti

Immediatamente dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, il consiglio procede all'elezione dei revisori dei conti di cui all'art. 76 dello statuto.

Al rinnovo del collegio dei revisori dei conti il consiglio provvede entro 30 giorni dalla scadenza del collegio.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di componente dell'ufficio di presidenza e della giunta regionale.

CONSIGLIERI

Art. 8.
Ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri

Ai sensi degli articoli 25 e 35 dello statuto, l'ufficio di presidenza subito dopo il suo insediamento esamina d'ufficio se sussistano cause di incompatibilità o di ineleggibilità dei consiglieri eletti e ne riferisce al consiglio entro 20 giorni.

Il consiglio invita i consiglieri, a carico dei quali viene segnalata la sussistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, a presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni. Il consiglio, nei dieci giorni successivi, decide in ordine ai singoli casi. Nel caso in cui ritiene sussistere una causa di incompatibilità invita il consigliere ad optare entro quindici giorni. Decorsi inutilmente i quindici giorni il consiglio dichiara la decadenza.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono esaminati e decisi i casi di incompatibilità sopravvenuti alla convalida.

Le deliberazioni sulla ineleggibilità e l'incompatibilità dei consiglieri sono depositate presso la segreteria del consiglio entro il primo giorno successivo non festivo e vengono pubblicate immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione e notificate all'interessato entro cinque giorni.

Art. 9.
Assenze dei consiglieri

I consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 27 dello statuto, viene operata una trattenuta del 3 per cento della indennità per ogni assenza successiva alla prima, ove tali successive assenze si verifichino nel corso della stessa sessione.

Si considera giustificata, ai sensi del secondo comma dell'art. 27 dello statuto, l'assenza del consigliere che si rechi fuori sede per missioni od incarichi per conto della Regione nonchè in ogni altro caso in cui il motivo dell'assenza è ritenuto valido dall'ufficio di presidenza del consiglio.

L'ufficio di presidenza dispone la pubblicazione dei nominativi dei consiglieri assenti, indicando i motivi dell'assenza.

GRUPPI CONSILIARI

Art. 10.

Gruppi consiliari

I consiglieri sono tenuti a dichiarare all'ufficio di presidenza, per iscritto, a quale gruppo consiliare intendono appartenere.

I gruppi consiliari sono costituiti da consiglieri eletti in ciascuna lista.

Gruppi possono essere costituiti anche da un solo consigliere, purchè trovino corrispondenza nel Parlamento nazionale.

I consiglieri che non dichiarino di appartenere ai gruppi costituiti ai sensi dei precedenti commi appartengono al gruppo misto.

Ciascun gruppo comunica al presidente del consiglio il nome del proprio presidente.

I consiglieri ed i gruppi sono tenuti a comunicare all'ufficio di presidenza le eventuali variazioni circa l'appartenenza al gruppo e circa le cariche interne.

COMMISSIONI CONSILIARI

Composizione, costituzione, compiti e funzionamento delle commissioni

Art. 11.

Competenze delle commissioni consiliari

Il consiglio, ai sensi dei successivi articoli 12 e 13, elegge le seguenti commissioni consiliari permanenti, competenti nelle materie per ciascuna indicate:

I) *Affari istituzionali e programmazione*: Piano regionale di sviluppo; finanze; rapporti con lo Stato e con gli enti locali; ordinamento degli enti dipendenti dalla regione e controlli; circoscrizioni comunali, provinciali e comprensoriali; bilancio; questioni del personale ed organizzative.

II) *Affari economici*: agricoltura e foreste; industria; artigianato; commercio; turismo e industria alberghiera; acque minerali e termali; fonti energetiche; partecipazioni regionali; cooperazione.

III) *Assetto e utilizzazione del territorio*: urbanistica ed edilizia; difesa e valorizzazione del suolo e dell'ambiente; cave e torbiere; viabilità; acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; trasporti.

IV) *Affari sociali*: assistenza sanitaria e sociale; igiene pubblica; diritto allo studio ed edilizia scolastica; istruzione artigiana e professionale; beni ed attività culturali; sport e tempo libero; caccia e pesca.

Le materie di cui al comma terzo dell'art. 16 dello statuto sono esaminate dalle commissioni competenti.

Gli atti e le proposte vengono trasmessi, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, alla commissione competente per materia in sede referente.

Qualora l'atto o la proposta si riferiscano a materie di competenza di più commissioni, il presidente del consiglio stabilisce quale commissione dovrà procedere all'esame in sede referente e quale in sede consultiva, tenuto conto della prevalenza della materia cui l'atto o la proposta si riferiscono.

La commissione cui l'atto o la proposta è stato assegnato in sede referente può in ogni momento chiedere il parere delle altre commissioni.

Debbono essere comunque sottoposte all'esame della prima commissione le questioni di carattere istituzionale e quelle che comportino variazioni di bilancio, escluse quelle che prevedono storni di fondi all'interno dello stesso capitolo o da un capitolo all'altro dello stesso titolo e quelle che comportino aumento di entrata o diminuzione di spesa rispetto alla previsione di bilancio.

Art. 12.

Elezioni dei presidenti delle commissioni

La elezione dei presidenti delle commissioni permanenti viene effettuata dal consiglio regionale in un'unica votazione a scrutinio segreto, con votazione limitata a un nome.

I presidenti delle commissioni permanenti eletti dal consiglio vengono assegnati alle rispettive commissioni dall'ufficio di presidenza del consiglio.

In caso di cessazione dalla carica di un presidente prima della scadenza del mandato, alla elezione del nuovo presidente provvede la commissione interessata, su designazione del gruppo consiliare che aveva espresso il presidente cessato dalla carica.

Fino alla elezione del nuovo presidente, le relative funzioni vengono esercitate dal vice presidente.

Art. 13.

Composizione delle commissioni

Escluso il presidente della giunta regionale, ogni consigliere fa parte di una commissione.

Ciascuna commissione è composta da sette consiglieri, ad eccezione della prima commissione composta da otto, nominati dall'ufficio di presidenza su indicazione dei gruppi consiliari. Nel caso di mancata indicazione, l'ufficio di presidenza, decorsi venti giorni dalla comunicazione formale, provvede alla nomina delle commissioni.

L'ufficio di presidenza provvede a ripartire in numero uguale i componenti di ciascun gruppo consiliare tra le varie commissioni e a distribuire tra le stesse i consiglieri che non siano rientrati nella anzidetta ripartizione e quelli che appartengono a gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle commissioni. Con gli stessi criteri vengono effettuate le eventuali sostituzioni.

L'ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, nomina un vice presidente per ciascuna commissione su designazione del gruppo che abbia il maggior numero di rappresentanti nella commissione, escluso quello al quale appartiene il presidente della commissione stessa.

Ciascun consigliere può farsi eccezionalmente sostituire a tutti gli effetti — ivi compreso il voto — alle sedute della commissione permanente di cui è membro da altro consigliere appartenente ad una commissione permanente diversa.

Le commissioni permanenti vengono rinnovate dopo due anni e mezzo dalla loro costituzione ed i loro componenti possono essere confermati.

Art. 14.

Commissioni speciali

Il consiglio può deliberare la nomina di commissioni speciali per l'esame di particolari questioni fissando il termine del loro mandato.

La loro composizione dovrà rispettare, per quanto possibile, la proporzione dei gruppi consiliari.

Le commissioni speciali nella loro prima riunione eleggono, con un'unica votazione, un presidente ed un vice presidente.

Art. 15.

Convocazione delle commissioni

Le commissioni sono insediate dal presidente del consiglio regionale; successivamente sono convocate dai loro presidenti o, in caso di impedimento, dai vice presidenti.

Le commissioni si riuniscono normalmente in giorni od orari diversi.

Art. 16.

Sedute pubbliche

Le commissioni possono decidere di tenere sedute pubbliche.

Art. 17.

Validità delle decisioni delle commissioni

Tutti i consiglieri hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni di cui non facciano parte.

La commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le commissioni decidono con la maggioranza dei votanti, astenuti compresi.

Art. 18.
Resoconto delle sedute

Di ogni seduta della commissione si redige processo verbale contenente gli atti e le deliberazioni. Copia del verbale è inviata all'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 19.
Lavori delle commissioni

Le commissioni debbono trattare con precedenza i progetti di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo di carattere generale per i quali il consiglio abbia votato l'urgenza.

La giunta e i proponenti hanno facoltà di chiedere la trattazione immediata di atti giacenti in commissione. Sulla richiesta la commissione decide a maggioranza dei presenti.

Non sono ammissibili in commissione eccezioni pregiudiziali, sospensive, e comunque volte a ritardare l'adempimento dell'obbligo della commissione di riferire al consiglio.

Art. 20.
Termine per i lavori delle commissioni

Le commissioni riferiscono al consiglio sugli atti e le proposte loro assegnati ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, entro e non oltre due mesi.

La commissione può chiedere al presidente del consiglio, per una sola volta, una proroga del termine. La proroga non può essere concessa per un tempo superiore a due mesi.

Decorso il termine di cui ai precedenti commi, gli argomenti sono inclusi nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio, dinanzi al quale riferiscono direttamente la giunta o il primo dei consiglieri proponenti.

Il consiglio può deliberare di rinviare la questione in commissione, assegnando alla stessa un termine per riferire.

Per le proposte di iniziativa popolare, qualora la commissione competente non abbia provveduto nel termine di cui all'art. 60, primo comma, dello statuto, il presidente del consiglio nomina il relatore che riferisca direttamente al consiglio.

Le commissioni in sede consultiva devono esprimere il loro parere entro 20 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende favorevole.

Art. 21.
Discussione in commissione

La discussione in commissione è introdotta dal presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato.

Ogni commissione può nominare per ciascun affare uno o più relatori per il consiglio.

I componenti della giunta regionale non possono essere relatori, né per la commissione né per il consiglio.

E' sempre facoltà della minoranza di presentare una o più relazioni.

Le relazioni scritte sono distribuite ai consiglieri almeno 48 ore prima che si apra la discussione tranne che, nei casi d'urgenza, il consiglio deliberi termini minori o autorizzi la relazione orale.

La commissione deve sempre proporre al consiglio un testo base per la discussione o comunque riferire sul testo originariamente proposto, verificando anche la relativa copertura finanziaria.

Se all'ordine del giorno della commissione si trovano contemporaneamente proposte vertenti sullo stesso argomento l'esame deve essere abbinato. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando non è terminata la discussione. In tal caso, dopo l'esame preliminare delle proposte, la commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

Art. 22.
Commissioni di inchiesta

Alle commissioni di inchiesta di cui all'art. 45 dello statuto si applicano le disposizioni di cui all'art. 14.

SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 23.
Convocazione del consiglio regionale

Il consiglio è convocato dal suo presidente. L'ordine del giorno è comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno due giorni prima. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali ai sensi dell'art. 36, secondo comma, dello statuto.

Il consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del suo presidente, sentito l'ufficio di presidenza;

b) su richiesta del presidente della giunta regionale;

c) su richiesta di un quinto dei consiglieri; in questo caso il consiglio deve essere convocato entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria, in giorno non festivo.

In carenza di iniziativa del presidente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, uno dei due vice presidenti riunisce, entro 5 giorni, l'ufficio di presidenza per deliberare sulla convocazione del consiglio. Ove l'ufficio di presidenza non provveda a convocare il consiglio entro 25 giorni dalla data di ricevimento della richiesta uno dei due vice presidenti convoca il consiglio stesso per il primo giorno non festivo successivo al trentesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 24.
Inserimento di oggetti all'ordine del giorno

Su richiesta del presidente della giunta o di uno dei presidenti delle commissioni permanenti, l'ufficio di presidenza può iscrivere all'ordine del giorno altri oggetti di carattere urgente, dandone comunicazione almeno quarantotto ore prima della data della seduta.

Art. 25.
Apertura delle sedute

Il presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, e comunica il giorno e l'ora della seduta seguente.

Il presidente dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei processi verbali delle sedute precedenti e chiede se vi siano osservazioni.

Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 26.
Comunicazioni al consiglio

Il presidente del consiglio:

a) comunica i rinvii da parte del Governo per il riesame delle leggi della Regione, le impugnazioni della giunta regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato o le leggi di altre regioni, quelle del governo avverso le leggi della Regione, nonchè le relative decisioni della Corte costituzionale;

b) dà notizia delle risposte scritte della giunta regionale alle interrogazioni di cui all'art. 54 ed alle interpellanze di cui all'art. 56;

c) comunica all'assemblea ogni altra notizia o informazione che ritenga utile o necessaria.

Il presidente della giunta, immediatamente dopo le comunicazioni del presidente del consiglio, ha facoltà di fare proprie comunicazioni all'assemblea.

In caso di richieste di intervento si applicano le disposizioni di cui all'art. 59.

Art. 27.
Verifica del numero legale

Nei casi di discussione di proposte di legge, regolamento ed atto amministrativo, nonchè di mozioni ed interpellanze, si procede alla verifica del numero legale quando questa sia richiesta anche da un solo consigliere.

Il presidente, se accerta la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non siano presenti in aula consiglieri in numero non inferiore a quello legale. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, la seduta è sciolta.

Art. 28.
Polizia delle sedute

I poteri di polizia del consiglio spettano allo stesso consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari, coadiuvato dai due segretari.

La forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 29.
Disciplina delle sedute

Nessuno può parlare senza avere chiesto e ottenuto la parola dal presidente.

Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il presidente lo richiama formalmente. Il richiamato può presentare al consiglio le sue spiegazioni; se intende respingere il richiamo, il presidente invita il consiglio a decidere senza discussione.

Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il presidente può proporre al consiglio la esclusione del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta. La proposta del presidente viene messa ai voti senza discussione.

Indipendentemente dal richiamo all'ordine, l'esclusione può essere proposta dal presidente contro un consigliere che provochi tumulti o disordini nell'assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

Art. 30.
Sospensione e scioglimento delle sedute

Qualora sorga tumulto nell'assemblea, il presidente sospende la discussione o, secondo l'opportunità, scioglie la seduta. In questo caso il consiglio si intende convocato per il primo giorno successivo non festivo.

Art. 31.
Disciplina del pubblico

Nessuna persona estranea al consiglio od ai servizi relativi può introdursi negli spazi della sala riservata ai consiglieri, senza esplicita autorizzazione del presidente.

Il pubblico deve assistere in silenzio nei settori appositamente riservati, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disappovazione.

In caso di offesa fatta al consiglio o a qualunque dei suoi componenti, il presidente fa immediatamente individuare il colpevole, lo fa espellere dall'aula e denuncia il fatto all'autorità giudiziaria.

Analogo provvedimento di espulsione può essere disposto dal presidente a carico di chiunque abbia turbato l'ordine della seduta.

Art. 32.
Processo verbale

Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Ciascun consigliere ha diritto di far risultare a verbale il proprio dissenso motivato.

Al resoconto di ogni seduta pubblica si provvede mediante registrazione meccanica.

Il processo verbale è sottoscritto dal presidente e da almeno uno dei consiglieri segretari ed è depositato presso la segreteria del consiglio almeno due giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE IN GENERALE

Art. 33.
Oggetto della discussione

Il consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.

Per discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una decisione del consiglio a maggioranza dei due terzi dei presenti da adottarsi all'inizio della seduta subito dopo le eventuali comunicazioni di cui all'art. 26.

Per deliberare la inversione degli argomenti all'ordine del giorno è sufficiente la maggioranza dei presenti.

Art. 34.
Ordine della discussione

Il presidente concede la parola e regola l'ordine della discussione.

I consiglieri che non siano presenti nell'aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.

Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, per richiami al regolamento, all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori. In questi casi non possono parlare dopo la proposta, che un oratore contro ed uno a favore, per non più di dieci minuti ciascuno.

Art. 35.
Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni contrarie a quelle espresse. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarlo. Se il presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente al termine della discussione dell'argomento.

Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

Art. 36.
Richiamo dell'argomento

Il presidente richiama l'oratore ad attenersi all'argomento in discussione.

Dopo il secondo richiamo, il presidente può togliere la parola. Se l'oratore insiste, il consiglio decide senza discussione.

Art. 37.
Dichiarazione di voto

Prima di ogni votazione è consentita ai consiglieri una dichiarazione di voto di durata non superiore a cinque minuti.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 38.
Modalità di votazione

Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico o per alzata di mano.

Si procede a votazione per appello nominale nei casi previsti dallo statuto o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il presidente inviti il consiglio a votare.

Sulle questioni riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto, deponendo nell'urna apposita scheda.

Art. 39.
Irregolarità delle votazioni

In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento concernenti le modalità di votazione o comunque nel caso di difetto dei dispositivi relativi al procedimento elettronico, il presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 40.
Risultato delle votazioni

I segretari tengono nota e procedono al computo dei voti accertando il numero dei votanti favorevoli, contrari o astenuti, e, in caso di votazione per appello nominale, il nome degli stessi.

Il presidente proclama il risultato della votazione con la formula: « Il consiglio approva » o « Il consiglio non approva ».

Art. 41.
Proposte respinte

Una proposta respinta dal consiglio non può essere ripresentata se non dopo sei mesi.

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE, DI REGOLAMENTO E DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 42.
Procedura d'urgenza

All'atto della presentazione di una proposta di legge, regolamento o atto amministrativo di competenza consiliare, il proponente può chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza.

Sulla richiesta delibera l'ufficio di presidenza all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, sulla richiesta delibera il consiglio regionale.

Nel caso in cui la proposta sia dichiarata urgente, tutti i termini regolamentari sono ridotti a metà, salvo che il consiglio non stabilisca termini più brevi.

Art. 43.
Discussione generale

La discussione generale precede l'esame dei progetti di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo di competenza consiliare.

Chiusa la discussione generale, hanno facoltà di parlare, nell'ordine, i componenti della giunta, il presidente della giunta, il relatore di minoranza e il relatore di maggioranza.

Art. 44.
Emendamenti

La giunta ed ogni consigliere hanno diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quello logico che il presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal consiglio sull'argomento. Il presidente, previa lettura, decide inappellabilmente.

Gli emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, devono essere presentati, almeno il giorno non festivo precedente la discussione degli articoli cui si riferiscono, al presidente, che ne dispone la trasmissione alla giunta e la distribuzione ai consiglieri.

Gli emendamenti ad emendamenti nonchè quelli relativi ad atti per i quali sia stata votata l'iscrizione immediata all'ordine del giorno della seduta possono essere presentati nella seduta stessa.

Ai relatori ed alla giunta è consentito di presentare emendamenti senza osservanza di termini.

Art. 45.
Ritiro di emendamenti

Un emendamento ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri.

Il proponente di un emendamento può ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in un ordine del giorno.

Art. 46.
Facoltà di respingere emendamenti

Il presidente ha facoltà di non porre in discussione emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, decide inappellabilmente.

Art. 47.
Questioni sospensive e pregiudiziali

La questione sospensiva, per il rinvio della discussione, e la questione pregiudiziale, per la non discussione di un dato argomento, possono essere proposte da ogni consigliere prima della chiusura della discussione generale su un progetto di legge o di regolamento o su un provvedimento amministrativo di competenza consiliare.

La discussione può continuare soltanto dopo che il presidente ha concesso la parola ad un oratore contro e ad un oratore a favore e la questione sia stata respinta.

Art. 48.
Ordine del giorno

Nel corso della discussione degli articoli di un progetto di legge possono essere presentati ordini del giorno che servano di istruzione alla giunta circa l'interpretazione da dare o i criteri da adottare per la sua applicazione.

Gli ordini del giorno sono svolti dal proponente per non più di dieci minuti e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

Sono inammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi già respinti.

L'inammissibilità dell'ordine del giorno è dichiarata dal presidente, dopo averne dato lettura all'assemblea.

Art. 49.
Correzioni formali

Prima della votazione finale, i relatori, la giunta o un consigliere possono richiamare l'attenzione del consiglio sopra le correzioni di forma che il progetto richiede, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che siano inconciliabili con lo scopo della legge e con alcune delle sue disposizioni, e proporre le rettifiche che ritengano opportune. Il consiglio, sentiti il presentatore dell'emendamento, i relatori e la giunta, delibera.

Art. 50.
Votazione delle proposte

La discussione e la votazione delle proposte di legge si fanno su ogni articolo o sugli emendamenti che si propongono

Dopo l'approvazione dei singoli articoli si procede a votazione finale sull'intero testo.

La discussione e la votazione delle proposte di regolamento e di provvedimento amministrativo avvengono sull'intero testo, salvo che, per le proposte di regolamento, il consiglio non deliberi di procedere articolo per articolo.

Art. 51.
Votazione degli emendamenti

Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi: modificativi; testo del progetto; emendamenti aggiuntivi.

E' sempre ammessa la votazione per parti separate.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 52.
Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla presidenza della giunta o sia esatto che la giunta o i suoi componenti abbiano preso od intendano prendere provvedimenti su determinati oggetti.

Art. 53.
Svolgimento delle interrogazioni

Il presidente della giunta o un componente della stessa rispondono alle interrogazioni nella prima seduta successiva alla loro presentazione, a condizione che siano state depositate almeno dieci giorni prima della seduta stessa e tempestivamente comunicate alla giunta.

Se nella seduta fissata ai sensi del precedente comma, il presidente della giunta o un componente della stessa dichiarino di non poter rispondere, indicandone il motivo, il presidente del consiglio, sentiti la giunta e l'interrogante, stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interrogazione.

Se l'interrogante non si trova presente quando arriva il suo turno, l'interrogazione si considera presentata con richiesta di risposta scritta.

L'interrogante ha diritto di replica, per non di più di cinque minuti, in ordine alla risposta della giunta, al fine di dichiarare se sia stato o meno soddisfatto.

Art. 54.
Risposta scritta

Nel presentare un'interrogazione il consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la giunta dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al presidente del consiglio, il quale nella prima seduta successiva, ne informa l'assemblea

Art. 55.
Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto circa in motivi o gli intendimenti della condotta della giunta in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

Art. 56.
Svolgimento delle interpellanze

Per lo svolgimento delle interpellanze vale quanto previsto per le interrogazioni, salva la facoltà dell'interpellante di illustrare la propria interpellanza per non oltre dieci minuti.

Qualora l'interpellante in sede di replica si dichiari insoddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla giunta, può presentare una mozione nel corso della stessa seduta.

Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

Art. 57.
Interrogazioni e interpellanze svolte in commissione

I consiglieri regionali, nel presentare un'interrogazione od un'interpellanza, possono dichiarare che intendono avere risposta in commissione.

Il presidente della giunta o un componente da lui delegato deve rispondere in una seduta della commissione non oltre quindici giorni dalla comunicazione o comunque nella prima seduta successiva alla scadenza del termine indicato.

Art. 58.
Mozione

La mozione consiste in un atto inteso a promuovere un voto da parte del consiglio.

Art. 59.
Svolgimento delle mozioni

Lo svolgimento delle mozioni ha luogo nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

Quale che sia il numero dei firmatari la mozione può essere illustrata solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari successivi e per un tempo non eccedente i quindici minuti.

Nella discussione possono intervenire, per un tempo non eccedente i quindici minuti, un consigliere per ogni gruppo e un rappresentante della giunta. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.

Non sono permessi altri interventi, salvo a titolo di dichiarazione di voto.

Art. 60.
Emendamenti alle mozioni

Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti.

Tali emendamenti sono discussi e votati separatamente, con le modalità di cui al precedente articolo, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

Art. 61.
Ordine del giorno concernenti mozioni

Nel corso della discussione di una mozione, possono essere presentati ordini del giorno al fine di chiarirne o specificarne ulteriormente il contenuto, senza diritto di svolgimento da parte del proponente.

Gli ordini del giorno di cui al precedente comma sono posti in votazione dopo la votazione della mozione.

Art. 62.
Votazione delle mozioni

Le mozioni vengono poste in votazione nel loro complesso se non è chiesta, anche da un solo consigliere, la votazione per parti separate.

In questo caso, dopo la votazione delle parti delle quali sia stata richiesta la separazione, la mozione viene votata nel suo complesso.

DISPOSIZIONI COMUNI E INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 63.
Presentazione

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate al presidente del consiglio.

Art. 64.
Limitazioni del numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Ciascun consigliere non può svolgere nella stessa seduta più di due interrogazioni, due interpellanze e una mozione, salvo che non si tratti di sedute appositamente convocate per la discussione di tali atti.

Art. 65.
Discussione

La discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatta a parte di ogni altra discussione.

Quando una interrogazione od una interpellanza siano iscritte all'ordine del giorno da trenta giorni, non compresi i periodi di vacanza, e il proponente non abbia richiesto una nuova iscrizione all'ordine del giorno, le stesse si intendono decadute e vengono cancellate dall'ordine del giorno.

In caso di presentazione di interrogazioni e interpellanze con richiesta di trattazione immediata, sulla urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine del giorno decide l'ufficio di presidenza sentito il presidente della giunta.

In caso di presentazione di mozioni con richiesta di trattazione immediata, sulla urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine del giorno decide l'ufficio di presidenza sentiti i presidenti dei gruppi consiliari.

Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.

Art. 66.
Riunione di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un'unica discussione

Il presidente può disporre che più interrogazioni e interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, formino oggetto di una unica discussione.

Il presidente può altresì disporre che interpellanze e mozioni concernenti fatti od argomenti strettamente identici o connessi formino oggetto di un'unica discussione. In tal caso le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

Nel caso di discussione congiunta di più mozioni, le repliche hanno luogo invertendo l'ordine di illustrazione delle medesime da parte dei proponenti.

DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLA GIUNTA

Art. 67.
Proposta di revoca della giunta e del presidente della giunta

La proposta di revoca di cui all'art. 50 dello statuto deve essere votata per appello nominale. Non è consentita la votazione per parti separate, né la presentazione di ordini del giorno.

DELLE DEPUTAZIONI

Art. 68.
Deputazioni

Le deputazioni sono nominate dal presidente, di norma secondo la proporzione dei gruppi consiliari.

Esse sono presiedute dal presidente o, in sua mancanza da uno dei vice presidenti.

Art. 69.

Disposizioni finali e transitorie

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del presente regolamento, è abrogata la legge regionale 6 settembre 1972, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si procede alla costituzione delle commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 agosto 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 luglio 1981 (atto n. 348) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 agosto 1981.

(5613)

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1981, n. **63**.

Proroga dei termini di cui alla legge regionale n. 65/1978 con riguardo al trasferimento di Attigliano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 9 settembre* 1981

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 22 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, è prorogato fino a quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge a favore degli aventi diritto che intendano usufruire dei benefici previsti dalla legge richiamata, con riguardo al trasferimento di parte del centro storico di Attigliano sulla base del progetto approvato con decreto del presidente della giunta regionale 7 agosto 1980, n. 708 e decreto del presidente della giunta regionale 3 ottobre 1980, n. 797.

Art. 2.

Il comune di Attigliano, tenuto conto delle domande presentate dagli aventi diritto ai sensi del precedente art. 1, provvede ad integrare il progetto di massima di cui all'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, già adottato con deliberazione del consiglio comunale in data 27 dicembre 1979, n. 56, con particolare riguardo al punto g) di detto articolo.

La deliberazione di cui al comma precedente è approvata dal consiglio regionale.

Art. 3.

Per quanto non previsto dalla presente legge restano applicabili le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Peruggia, addì 1° settembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio nazionale in data 30 luglio 1981 (atto n. 351) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1981, n. **64**.

Intervento finanziario ricorrente della Regione per la gestione del museo Burri e per gli scavi archeologici della necropoli della Cannicella.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 9 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire la gestione ordinaria del « Museo Burri », la giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo di L. 30.000.000 a favore della « Fondazione Palazzo Albizzini - Collezione Burri », con sede in Città di Castello.

Art. 2.

Al fine di contribuire in maniera ricorrente alle spese per gli scavi archeologici della necropoli etrusca della Cannicella, la giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo di L. 30.000.000 a favore della « Fondazione per il museo C. Faina », con sede in Orvieto.

Art. 3.

I contributi di cui agli articoli precedenti sono erogati entro il 31 marzo di ogni anno previa presentazione da parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di una relazione sull'attività svolta e la gestione dei finanziamenti concessi.

Art. 4.

L'onere complessivo annuo di L. 60.000.000 previsto per l'attuazione della presente legge è imputato, per gli anni dal 1981 in poi, al cap. 1005, di nuova istituzione, nel bilancio regionale, denominato: « Contributo annuo regionale per la gestione del museo Burri di Città di Castello e per gli scavi archeologici della necropoli della Cannicella in Orvieto » (tit. I, sez. VI, rubr. 12, cat. 5, set. 6, tipo 1.1.); e ad esso si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 960, di cui alla legge regionale 28 novembre 1979, n. 62.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 1005 . . . . L. 60.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 960 . . . . L. 60.000.000

Art. 5.

Norma transitoria

Per l'anno 1981, i contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono erogati nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° settembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 30 luglio 1981 (atto n. 354) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1981, n. 65.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 24, contenente norme sulle provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni dell'Umbria colpite dai terremoti dell'agosto 1977, marzo 1978 e luglio-agosto 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I lavori di riparazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni indicati all'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977 e marzo 1978 e luglio-agosto 1978, possono essere effettuati nell'osservanza di quanto stabilito nei successivi articoli, a condizione che sia stata presentata, nei termini previsti, domanda di contributo ai sensi della richiamata legge ed i lavori stessi non siano stati iniziati per comprovati motivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Nell'ipotesi di cui al precedente articolo, i comuni interessati possono richiedere, a pena di decadenza del contributo concesso, entro il 31 dicembre 1981, con motivata domanda inviata alla giunta regionale, una nuova assegnazione dei termini per l'esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui al penultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.

La giunta regionale, ove ritenga giustificati i motivi della richiesta, provvede all'assegnazione dei nuovi termini d'inizio e d'ultimazione dei lavori dandone comunicazione ai comuni interessati.

Il termine per l'inizio dei lavori è fissato con decorrenza dalla data di comunicazione di cui al precedente comma e, comunque, non oltre l'1 marzo 1982 e il termine per l'ultimazione è fissata in 12 mesi decorrenti dalla data stabilita per l'inizio dei lavori, salvo il caso di proroga previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.

La giunta regionale provvede alla concessione del contributo o alla rinnovazione del provvedimento concessorio già emanato, previa apposita istruttoria, avuto altresì riguardo all'aggiornamento dei prezzi unitari dei lavori ammissibili, compresi nelle perizie giurate, risultanti dal preziario regionale vigente alla data di definizione dell'istruttoria.

Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse nei limiti dello stanziamento disposto con la legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, così ripartito ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della richiamata legge.

Art. 3.

Qualora l'ammontare dei contributi risulti insufficiente per l'effettuazione di tutti i lavori previsti nelle relative perizie giurate i comuni interessati possono ugualmente usufruire delle provvidenze disposte, purchè provvedano ad eseguire categorie e quantità di lavori ammissibili a contributo per un importo non inferiore a quello assegnato.

Nel caso che i comuni interessati intendano avvalersi della predetta disposizione, unitamente alla domanda di cui al primo comma dell'art. 2 devono presentare una perizia a stralcio di quella prodotta ai sensi del punto 3, comma sesto dell'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, tenendo conto, per quanto concerne i prezzi unitari, dei periodici aggiornamenti del preziario regionale.

Nella predetta perizia devono essere ricompresi i lavori necessari per l'adeguamento degli interventi alla normativa vigente per le zone sismiche, nei comuni classificati tali a seguito dell'aggiornamento degli elenchi, previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 1980, n. 115, nonché alle direttive tecniche emanate dal consiglio regionale con deliberazione n. 290 del 29 giugno 1981

La perizia di cui al precedente comma deve essere corredata dei necessari elaborati di progetto redatti in conformità della richiamata normativa.

Gli interventi di cui al primo comma del presente articolo, effettuati anche a carattere esclusivamente strutturale, purchè funzionalmente idonei, devono consistere oltre che nei lavori indicati nel terzo comma, anche in opere di riparazione, di consolidamento e di miglioramento tecnico-funzionale ai fini igienico-sanitari.

Ai comuni interessati che inizino i lavori nel rispetto delle norme della presente legge, possono essere erogate, a domanda, anticipazioni pari al 50 per cento del contributo concesso nonchè rate di acconto dietro presentazione dei relativi stati di avanzamento dei lavori.

La rata di saldo viene erogata a seguito della presentazione del consuntivo dei lavori.

La giunta regionale provvede all'accertamento della regolarità dei lavori eseguiti procedendo, nella definizione della prima rata di acconto, alla detrazione dell'anticipazione concessa.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori, riferito agli interventi effettuati, anche se a carattere esclusivamente strutturale, purchè funzionalmente idonei, viene rilasciato, ai soli fini della concessione del contributo, dal competente ufficio del dipartimento per l'assetto del territorio della Regione, che procede inoltre all'accertamento della rispondenza degli interventi ammessi a contributo alla normativa vigente in materia di costruzione in zone sismiche ed alle direttive tecniche emanate dal consiglio regionale con deliberazione n. 290 del 29 giugno 1981.

Art. 4.

Il termine previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è elevato a mesi dodici.

Art. 5.

Il termine stabilito per la presentazione dei documenti di cui ai punti 4 e 5 del sesto comma dell'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è prorogato al 31 dicembre 1981 in favore dei comuni ammessi a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge.

Art. 6.

Per quanto non previsto nella presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, in quanto con essa compatibili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° settembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 30 *luglio* 1981 (*atto n.* 360) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *agosto* 1981.

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1981, n. 66.

Istituzione dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'ente

Per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio universitario, a norma degli articoli 3 e 34 della Costituzione e in applicazione dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

e del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1979, n. 642, è istituito l'« Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario ».

L'ente è dotato di autonomia amministrativa e funzionale ed opera in conformità agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale.

L'opera dell'Università di Perugia è soppressa.

Art. 2.

Finalità e destinatari

L'ente attua le iniziative idonee a rendere effettivo il diritto allo studio universitario ed all'inserimento degli studenti nel contesto sociale della comunità regionale e favorisce tutte le iniziative di raccordo con l'Università degli studi di Perugia e con gli istituti di istruzione superiore.

Sono destinatari delle provvidenze della presente legge gli studenti italiani, stranieri, apolidi e rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali, iscritti all'Università degli studi di Perugia o ad istituti di istruzione superiore, nell'ambito dei principi e delle disposizioni della legislazione statale vigente.

Art. 3.

Servizi

Per l'attuazione del diritto allo studio a livello universitario l'ente:

a) attribuisce l'assegno di studio universitario di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80 ed alla legge 21 aprile 1969, n. 162;

b) può istituire borse di studio o erogare sussidi a favore di studenti capaci e meritevoli che si trovino in situazioni di disagio economico;

c) realizza servizi di orientamento professionale;

d) realizza e gestisce servizi abitativi e di mensa;

e) attua facilitazioni di trasporto promuovendo iniziative volte a facilitare la mobilità degli studenti attraverso intese con le aziende di trasporto esistenti;

f) promuove iniziative culturali, turistiche, sportive e ricreative anche in collegamento con gli enti locali;

g) realizza, senza fine di lucro, servizi editoriali, librari e centri di ascolto audio-visivi per gli studenti universitari;

h) promuove ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.

Le provvidenze di cui ai punti *a)* e *b)* vengono erogate in servizi e solo in via eccezionale in denaro; per determinati servizi possono essere previste forme di autogestione da parte degli studenti. Per la individuazione di tali servizi e delle forme di gestione da attuare, il consiglio di amministrazione dell'ente predispone apposito regolamento, che dovrà essere approvato dal consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Erogazione dell'assegno di studio, dei servizi e delle provvidenze

Fino all'entrata in vigore della legge-quadro sul diritto allo studio universitario e della conseguente normativa regionale, i criteri e le modalità di erogazione dell'assegno di studio, dei servizi e delle provvidenze di cui all'art. 3 e la individuazione delle fasce di reddito per l'assegno di studio vengono determinati in conformità alle norme statali vigenti.

Art. 5.

Organi dell'ente

Sono organi dell'ente:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'ente è composto da 17 membri, dei quali:

a) sei rappresentanti della Regione eletti dal consiglio regionale con voto limitato a quattro;

b) un rappresentante per ciascuno dei comuni di Perugia e Terni;

c) un rappresentante per ciascuna delle province di Perugia e Terni;

d) due rappresentanti dei docenti eletti dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Perugia, con voto limitato;

e) quattro studenti che siano in corso di laurea, eletti dagli studenti stessi;

f) il rettore dell'Università degli studi di Perugia o un suo delegato.

Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire alla presidenza della giunta regionale entro trenta giorni dalla data della richiesta debitamente notificata.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti di cui alla lettera *e)* del primo comma, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva apposito regolamento elettorale, in conformità alle modalità previste dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni.

Art. 7.

Compiti del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione dell'ente compete:

l'elezione del presidente;

l'approvazione del bilancio di previsione, da trasmettere alla giunta regionale entro il 15 settembre di ogni anno;

l'approvazione dei conti consuntivi finanziari e patrimoniali entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario;

l'approvazione dei piani e dei programmi di attività annuali e pluriennali in armonia con le indicazioni della programmazione regionale generale e di settore.

la proposta alla giunta regionale della dotazione organica e funzionale del personale;

la deliberazione dei regolamenti per il funzionamento degli organi interni, per gli affari del personale e per la gestione dei servizi;

la costituzione in giudizio;

la ratifica dei provvedimenti adottati dal presidente in via d'urgenza ai sensi del successivo art. 9;

l'accettazione di donazioni, eredità, legati e simili;

ogni altra funzione non espressamente attribuita agli altri organi.

Il consiglio di amministrazione può strutturarsi in commissioni di lavoro permanenti per l'esercizio della propria attività.

Art. 8.

Funzionamento del consiglio

Il consiglio di amministrazione dell'ente è insediato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, e nella prima riunione provvede alla elezione del presidente.

Il consiglio si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal presidente o su richiesta di almeno cinque membri.

Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Il presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predispone l'ordine del giorno del consiglio.

Il presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione e provvede all'ordinaria amministrazione.

In caso d'urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il consiglio di amministrazione, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione entro sette giorni.

In caso di impedimento o assenza per brevi periodi, il presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni dal consigliere più anziano per età.

Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del presidente della giunta regionale su designazione del consiglio regionale con voto limitato.

Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I revisori dei conti restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione.

Spetta al collegio dei revisori dei conti:

a) verificare i bilanci preventivi e i conti consuntivi e predisporre la relazione che li accompagna;

b) controllare la gestione economica e finanziaria dello ente.

Le risultanze dei controlli di cui alla lettera *b*) del precedente comma vengono trasmesse da parte del consiglio di amministrazione alla giunta regionale.

I membri del collegio dei revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Incompatibilità

Non possono far parte degli organi dell'ente i dipendenti regionali, coloro che forniscono beni o prestano servizi all'ente o svolgono attività per conto di società, aziende o imprese che forniscono beni o prestano servizi all'ente e coloro che hanno liti pendenti con l'ente stesso.

Art. 12.

Indennità

Al presidente spetta un'indennità di funzione pari a quella dell'assessore anziano del comune di Perugia.

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta, per la partecipazione alle sedute del consiglio, un'indennità di presenza pari a quella dei consiglieri del comune di Perugia.

Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori dei conti spettano compensi annui pari a quelli rispettivamente previsti per il collegio dei revisori dei conti degli istituti autonomi delle case popolari.

Art. 13.

Controllo sugli atti

Le deliberazioni concernenti i regolamenti interni, i bilanci e le relative variazioni, i programmi e i piani di attività annuali e pluriennali sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale che provvede entro quaranta giorni dal ricevimento.

Le altre deliberazioni vengono inviate alla giunta regionale entro sette giorni dalla loro adozione e diventano esecutive se la giunta non le annulla entro dieci giorni dalla data del ricevimento.

L'esecutività della deliberazione è sospesa se nei suddetti termini siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. La deliberazione può essere riproposta dall'ente con le procedure di cui al comma precedente.

Nei casi di comprovata e motivata urgenza, il consiglio di amministrazione può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle di cui al primo comma del presente articolo. Tali deliberazioni sono immediatamente efficaci e sono inviate entro tre giorni dalla loro adozione alla giunta regionale che può annullarle entro sette giorni dalla data di ricevimento.

La procedura di cui al precedente comma è obbligatoria per la ratifica dei provvedimenti adottati dal presidente in via d'urgenza.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle delibere assunte dalla giunta regionale.

Art. 14.

Vigilanza

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto in caso di persistente inattività o impossibilità a funzionare o per gravi violazioni di legge o dei regolamenti dell'ente, con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera del consiglio regionale.

Con lo stesso procedimento il presidente della giunta regionale dichiara la decadenza del presidente dell'ente.

Il presidente della giunta regionale con proprio decreto può dichiarare la decadenza di singoli componenti del consiglio di amministrazione nel caso in cui senza giustificato motivo non partecipino alle sedute del consiglio per tre riunioni consecutive.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 15.

Finanziamenti

Tutte le entrate della soppressa opera dell'Università di Perugia, compresi i contributi dello Stato e di eventuali altri enti, destinati all'istruzione universitaria o all'istruzione superiore a carattere universitario, devono affluire al bilancio della Regione.

Con la legge annuale di bilancio viene determinato l'ammontare della spesa per le finalità di cui alla presente legge, sulla base dei relativi programmi, a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

L'erogazione della somma stanziata ai sensi del precedente comma è disposta a favore dell'« Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario » dalla giunta regionale, di norma in rate trimestrali.

Art. 16.

Beni dell'ente

Il patrimonio immobiliare e mobiliare della soppressa opera dell'Università di Perugia conserva la destinazione relativa all'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente e alla promozione del diritto allo studio ed è messo a disposizione dell'« Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario ».

Art. 17.

Norme di prima applicazione

Il presidente della giunta regionale provvede a richiedere, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 6.

Entro quattro mesi dal suo insediamento il consiglio di amministrazione dell'ente provvede all'approvazione dei regolamenti interni di cui al precedente art. 7 e della proposta di dotazione organica e funzionale del personale.

Fino allo svolgimento delle prime elezioni previste dal primo comma dell'art. 6, entrano a far parte del consiglio dell'ente i rappresentanti dei docenti e degli studenti in carica nel consiglio di amministrazione della soppressa opera dell'Università di Perugia.

Art. 18.

Norma transitoria in materia di personale

Il personale in servizio presso l'opera dell'Università di Perugia di cui alle tabelle organiche allegate al decreto ministeriale 31 ottobre 1979 e il personale successivamente assunto a seguito di ampliamento regolarmente autorizzato della pianta organica medesima è immesso nei ruoli del personale della regione Umbria con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

L'inquadramento del suddetto personale, destinatario del contratto del personale non docente dell'Università, nei ruoli della Regione verrà disposto con legge regionale sulla base delle modalità da definirsi in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali, e comunque in maniera tale da evitare il cumulo dei benefici nell'arco dello stesso triennio.

Per casi di comprovata necessità dei servizi di alloggio e mensa, su richiesta del consiglio di amministrazione dell'ente, la giunta regionale può procedere ad assunzioni temporanee, ai sensi dell'art. 1, lett. *b*) della legge 18 aprile 1962, n. 230.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° settembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 marzo 1981 (atto n. 171), 1° giugno 1981 (atto n. 254) e 30 luglio 1981 (atto n. 361) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. 67.

Variazione al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 in conseguenza dei provvedimenti governativi per il contenimento della spesa pubblica adottati il 29 luglio 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conseguenza dei provvedimenti emanati il 29 luglio 1981 dal Governo per il contenimento della spesa pubblica, al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle *A*, *B*, e *C* allegate alla presente legge.

Le stesse variazioni sono apportate alla previsione dell'anno 1981 del bilancio pluriennale 1981-83.

Art. 2.

Per consentire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione alle effettive necessità di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 7.800 milioni, per la durata massima di anni trenta dal 1982 al 2011 ed entro il limite annuo di spesa di lire 1.660 milioni per oneri di ammortamento.

A detta spesa si farà fronte, per gli anni 1982 e 1983, con quota dello stanziamento appositamente previsto nel bilancio pluriennale 1981-83, al primo settore, quarto programma, progetto *A*) (cap. 9790).

Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo di cui al presente articolo è diretto, in modo specifico, al parziale finanziamento degli interventi per la valorizzazione dei terreni collinari e montani previsti dall'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 44.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 3 settembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *luglio* 1981 (*atto n.* 356) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 29 *agosto* 1981.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 68.

Intervento straordinario a favore di cooperative che gestiscono impianti per l'allevamento di bovini nonché per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso l'ente di sviluppo agricolo in Umbria un fondo straordinario di lire 6.072 milioni — di cui lire 5.522 milioni per l'anno in corso e lire 550 milioni per l'anno 1982 — da destinare alla concessione di mutui ventennali a tasso agevolato, a favore di cooperative operanti nel settore zootecnico, *per la trasformazione di debiti a breve termine contratti* per la realizzazione di impianti, l'avviamento e la gestione.

Il suddetto fondo è riservato:

quanto a lire 5.572 milioni, ad interventi a favore di cooperative per l'allevamento di bovini;

quanto a lire 500 milioni, a favore di cooperative che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine.

Il fondo predetto potrà essere alimentato anche da conferimenti di altri enti pubblici locali.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo potranno essere concessi fino alla concorrenza del 100 per cento dei debiti a breve termine risultanti dal bilancio dell'esercizio 1980, regolarmente approvato, previa verifica, da parte degli organi tecnici e amministrativi dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria, della validità economica e sociale delle aziende e previo riconoscimento da parte delle stesse della funzione di assistenza tecnica e amministrativa dell'ente predetto.

La concessione del mutuo è subordinata all'adozione, da parte delle cooperative beneficiarie, di tutte le misure tecnico-amministrative concordate nel piano di risanamento aziendale da allegare ai fini dell'istruttoria.

Art. 3.

I mutui saranno ammortizzati in venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1984, mediante rimborso di altrettante annualità costanti posticipate comprensive della quota capitale e dell'interesse al saggio vigente per le operazioni di credito agrario di miglioramento assistite da concorso pubblico.

Art. 4.

I mutui concessi ai sensi della presente legge saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili di proprietà del mutuatario e con altri mezzi ritenuti idonei qualora i primi siano insufficienti.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 13, quarto comma, dello statuto regionale, è affidato all'ente di sviluppo agricolo in Umbria, per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, la gestione del fondo di cui al precedente art. 1.

L'ente medesimo riceverà le domande di mutuo presentate dai soggetti interessati, ne curerà l'istruttoria e adotterà i conseguenti provvedimenti di concessione da sottoporre all'approvazione della giunta regionale a norma della legge regionale 3 giugno 1976, n. 26, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 6.

Il termine di presentazione delle domande di mutuo è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, l'ente di sviluppo agricolo in Umbria — previa istruttoria tecnico-amministrativa delle domande — adotterà la deliberazione di concessione del mutuo, determinandone l'importo e curando la redazione del piano di ammortamento.

Art. 7.

Le somme incassate per effetto dell'ammortamento dei mutui concessi ai sensi della presente legge saranno versate dall'ente di sviluppo agricolo in Umbria alla tesoreria della Regione ed imputate al cap. 3110 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 8.

Al finanziamento della spesa di lire 5.522 milioni prevista dall'art. 1 della presente legge a carico dell'esercizio 1981 si fa fronte come segue:

quanto a lire 1.505 milioni con quota dell'attuale stanziamento iscritto al cap. 7661 del bilancio 1981 a fronte dei fondi assegnati all'Umbria sugli stanziamenti recati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, per interventi nel settore della zootecnia;

quanto a lire 1.560 milioni con quota dell'attuale stanziamento iscritto al cap. 7666 del bilancio 1981 a fronte di fondi provenienti dalla stessa legge 27 dicembre 1977, n. 984 per interventi volti alla valorizzazione dei territori collinari e montani;

quanto a lire 2.247 milioni con quota dell'attuale disponibilità dello stanziamento iscritto al cap. 7697 del bilancio 1981 a fronte di fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403;

quanto a lire 210 milioni con riduzione degli stanziamenti del cap. 3505 per lire 110 milioni e del cap. 3775 per lire 100 milioni.

Al finanziamento della spesa di lire 550 milioni per l'anno 1982 si provvederà con quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1981 derivante dalla cancellazione del residuo di stanziamento iscritto al cap. 7666 del bilancio 1981, proveniente dall'esercizio 1980.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento:	—	—
Cap. 8283, di nuova istituzione, denominato: « Fondo straordinario per la concessione di mutui ventennali a favore di cooperative operanti nel settore zootecnico da destinare alla trasformazione di debiti a breve termine contratti per la realizzazione di impianti, l'avviamento e la gestione » (tit. II - sez. 10, rubr. 42, categ. 5 - tipo 2.1 - settore 10)	L. 5.522.000.000	L. 5.522.000.000

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 3505	L. 110.000.000	L. 110.000.000
Cap. 3775	» 100.000.000	» 100.000.000
Cap. 7661	» 1.505.000.000	» 605.000.000
Cap. 7666	» 1.560.000.000	» 630.000.000
Cap. 7697	» 2.247.000.000	» 1.570.000.000
Cap. 6140 fondo di riserva di cassa	» —	» 2.507.000.000
Totale	L. 5.522.000.000	L. 5.522.000.000

Art. 9.

Alla legge regionale 24 aprile 1979, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

l'importo di L. 4.968.900.000 previsto dall'art. 2, primo comma, lett. *a*), è ridotto a L. 3.421.900.000;

è soppressa la lettera *b*) di cui al primo comma dello stesso art. 2.

La spesa autorizzata per l'anno 1981 con l'art. 4 della legge di bilancio 25 marzo 1981, n. 16, per le finalità della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59, è ridotta da L. 160.000.000 a L. 50.000.000 (cap. 3505).

La spesa autorizzata per l'anno 1981 con la stessa legge di bilancio per le finalità della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49, è ridotta da L. 150.000.000 a L. 50.000.000 (cap. 3775).

Art. 10.

Al bilancio pluriennale 1981-83 — approvato con l'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 16 — sono apportate le variazioni di cui alla allegata tabella *A*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 settembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 luglio 1981 (atto n. 358) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 settembre 1981.

(*Omissis*).

(5614)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. 24.
Aumento di capitale della Promark S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 29 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 13.000 nuove azioni da nominali L. 6000 ciascuna, emesse dalla Promark S.p.a. di Torino in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da L. 300.000.000 a L. 499.998.000.

La giunta regionale è altresì autorizzata a sottoscrivere le nuove azioni che dovessero risultare inoptate dagli azionisti aventi diritto per un importo massimo di L. 122.000.000.

Le somme non utilizzate ai sensi del precedente comma potranno essere impiegate, in caso di ulteriori variazioni del capitale sociale della Promark S.p.a., per acquisire al patrimonio della Regione ulteriori azioni.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di L. 200.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della Promark S.p.a. di Torino » e con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 luglio 1981

ENRIETTI

(5765)

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1981, n. 25.
Costituzione dell'Istituto cartografico regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

REGIME GIURIDICO E FINALITA'

Art. 1.

La formazione della cartografia regionale di cui alla legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48, è elemento costitutivo del sistema informativo regionale disciplinato dalla legge n. 13 del 15 marzo 1978.

Art. 2.

All'art. 1 della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le attività e le iniziative di cui al presente articolo costituiscono strumenti dell'azione di indirizzo e di programmazione della Regione, che la Regione stessa realizza nell'ambito del sistema informativo coordinandole con le attività del Csi-Piemonte.

Alla realizzazione delle attività di cui al comma precedente concorrono, nel quadro del sistema informativo regionale, gli enti di cui all'art. 6 della presente legge ».

Art. 3.

La Regione, per realizzare le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48, nel quadro del piano regionale di sviluppo e delle attività di indirizzo di programmazione e di gestione urbanistica di cui alla legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni e integrazioni:

determina, con le modalità di cui agli articoli 3 e successivi della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, gli specifici obiettivi del sottosistema territoriale del sistema informativo regionale;

predispone la necessaria dotazione strumentale, per assicurare un idoneo supporto alle attività di cui alla presente legge;

si avvale, a mente dell'art. 72 dello statuto regionale, di una struttura aziendale, configurata nei termini di cui alla presente legge.

La Regione, in relazione all'attività di cui alla legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48, cura i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con gli altri soggetti interessati.

Art. 4.

La regione Piemonte promuove la costituzione, secondo le norme degli articoli 2328 e seguenti del codice civile, di una S.p.a. denominata Istituto cartografico regionale - I.C.R., a propria prevalente partecipazione, regolata da apposito statuto, da approvarsi con deliberazione del consiglio regionale.

Con la Regione possono essere soci dell'I.C.R. enti pubblici territoriali e locali, enti pubblici economici, società pubbliche e private e aziende di credito operanti nella Regione.

L'Istituto cartografico regionale opera nell'ambito stabilito dall'art. 72 dello statuto della Regione, per la realizzazione del sistema cartografico regionale, così come definito dalla legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48.

Compito dell'I.C.R. è di promuovere la sperimentazione nel campo della cartografia automatica, di memorizzare le informazioni cartografiche, di guidare e controllare la produzione di carte tecniche di base e di carte tematiche, affidata a ditte private, e di concorrere in proprio alla loro produzione, al fine di dotare gli assessorati e gli uffici regionali, l'ESAP, i comprensori e gli enti locali delle carte a grande e grandissima scala, estese all'intero territorio regionale ed occorrenti per la pianificazione territoriale ed urbanistica nonché per gli interventi settoriali.

L'Istituto cartografico regionale, per conseguire i predetti scopi, assume le iniziative ed effettua le operazioni occorrenti per la realizzazione dei relativi servizi tecnico gestionali; promuove inoltre, o predispone direttamente, la formazione del personale tecnico-scientifico per l'uso dei processi tecnologicamente avanzati propri del settore cartografico.

Esso può inoltre assumere, in quanto compatibile con le finalità di cui al primo comma dell'art. 3, commesse di lavoro da parte di altri enti pubblici o privati.

L'Istituto gestisce autonomamente brevetti, licenze e programmi derivanti dalla sua attività.

Lo stato giuridico-economico del personale assunto è regolato dal contratto collettivo nazionale delle categorie interessate.

Art. 5.

L'Istituto cartografico regionale, per realizzare gli scopi previsti dalla presente legge, oltre a svolgere attività in forma diretta, può avvalersi di enti, società pubbliche e private, oppure può assumere partecipazioni.

Gli atti costitutivi, gli statuti e relative modificazioni degli enti e delle società in cui l'I.C.R. assume partecipazione, devono essere trasmessi alla Regione a cura dell'I.C.R. unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 8.

Titolo II

CAPITALE - FONDI DI GESTIONE - ORGANI SOCIALI

Art. 6.

La regione Piemonte sottoscrive all'atto della costituzione dell'Istituto cartografico regionale la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita, nei casi di aumento del capitale, il diritto di opzione allo scopo di mantenere tale maggioranza azionaria.

Art. 7.

La regione Piemonte può con legge autorizzare la prestazione della propria garanzia ai titoli obbligazionari, emessi dall'I.C.R., nei limiti dei previsti stanziamenti di bilancio.

Art. 8.

L'I.C.R. presenta ogni anno alla regione Piemonte il proprio bilancio redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e una documentata relazione sull'attività svolta. Presenta inoltre una relazione sugli sviluppi del sistema cartografico regionale, nonché il programma delle attività previste.

Le informazioni relative alle attività, operazioni ed atti dell'I.C.R. sono fornite ai consiglieri regionali a richiesta degli stessi, con le modalità previste dalle disposizioni del regolamento del consiglio regionale attuative dell'art. 12, comma terzo, dello statuto regionale.

Art. 9.

La regione Piemonte, a norma dell'art. 2458 del codice civile, nomina direttamente la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, dell'I.C.R., assicurando la rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell'articolo 72 dello statuto regionale, nella misura di almeno un terzo dei membri da nominare.

Il presidente del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale devono essere scelti tra i membri di nomina della Regione.

Il presidente del consiglio di amministrazione è designato dal presidente della giunta regionale, sentito il parere della commissione delle nomine prevista dall'art. 24 dello statuto della Regione. Eguale procedura vale per la designazione del presidente del collegio sindacale.

Il direttore tecnico-amministrativo e quello di laboratorio sono nominati dal consiglio di amministrazione in base ai requisiti di competenza tecnica.

Titolo III

NORME FINALI DI ATTUAZIONE

Art. 10.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione dell'I.C.R. secondo le norme dei titoli I e II.

Art. 11.

La Regione provvede agli oneri di impianto e alle spese connesse allo svolgimento dell'attività dell'istituto:

con la quota di capitale azionario sottoscritto ai sensi dell'art. 6 della presente legge;

con il finanziamento di sue commesse o di progetti speciali finalizzati, affidati all'I.C.R., anche su proposta dello stesso, con deliberazione della giunta regionale, per la realizzazione dei programmi di attività di cui al precedente art. 4, redatti in conformità dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 13 del 15 marzo 1978.

Art. 12.

La giunta regionale stipula con l'I.C.R. un contratto di comodato per l'affidamento dei locali e delle attrezzature per il Servizio cartografico regionale.

Con ulteriori atti la giunta definisce le modalità per l'eventuale integrazione di locali e di attrezzature da affidare all'I.C.R. sulla base delle necessità evidenziate nei programmi annuali di cui all'art. 8.

Art. 13.

Per l'erogazione della quota iniziale di capitale azionario da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa di 500 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede per l'anno finanziario 1981 mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione della quota iniziale di capitale azionario dell'Istituto cartografico regionale» e con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

Per il finanziamento delle commesse e dei progetti finalizzati di cui al precedente art. 11, da definire con programma presentato entro tre mesi dalla costituzione dell'I.C.R. è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di lire 200 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri per il finanziamento delle commesse e dei progetti finalizzati affidati all'Istituto cartografico regionale», con lo stanziamento di 200 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per il finanziamento dei progetti speciali finalizzati per gli anni successivi saranno determinati con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Nel primo anno di attività dell'I.C.R. la giunta regionale può mettere a disposizione dell'I.C.R. stesso un nucleo di dipendenti regionali fissandone le modalità del distacco.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 luglio 1981

ENRIETTI

(5766)

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1981, n. 26.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981, relativamente all'iscrizione di contributi provenienti dal Fondo sociale europeo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 26 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'introito delle somme spettanti alla Regione in applicazione dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è iscritto in termini di competenza e di cassa l'importo di lire 15.250.968.350 al cap. 2460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1981.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 la somma di L. 15.250.968.350 è iscritta in termini di competenza e di cassa al corrispondente cap. 11561.

Ai sensi dell'art. 61, secondo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, è autorizzata la gestione delle spese previste al cap. 11561 mediante aperture di credito a favore del funzionario delegato della Regione.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 agosto 1981

ENRIETTI

(5767)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1981, n. 27.

Disposizioni per la destinazione dei giovani inseriti nelle graduatorie regionali istituite ai sensi della legge regionale 4 settembre 1980, n. 68.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*11 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I giovani compresi nelle graduatorie uniche regionali possono essere assegnati provvisoriamente ai comuni, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1980, n. 68, anche con vincolo di destinazione a prestare servizio presso l'unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale i comuni stessi ricadono.

Art. 2.

L'assegnazione del personale è disposta sulla base di motivate richieste formulate alla Regione dai competenti comitati di gestione delle U.L.S.S. che dovranno indicare i livelli funzionali e le figure professionali necessarie per soddisfare le reali esigenze di funzionalità dei servizi.

L'assegnazione è disposta seguendo l'ordine delle relative graduatorie di cui alla legge regionale n. 68/1980 nell'ambito della stessa U.L.S.S. per un periodo di tempo determinato e cessa, in ogni caso, con effetto dalla data di collocazione dei giovani nei ruoli regionali o degli enti locali ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 68/1980.

I relativi provvedimenti sono adottati dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare.

Art. 3.

I comitati di gestione delle unità sanitarie locali dispongono la specifica destinazione ai servizi dei giovani assegnati, nel rispetto dei compiti e funzioni propri dei livelli funzionali e dei profili professionali per i quali è stato superato l'esame di idoneità sostenuto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1980, n. 68.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 agosto 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1981, n. **28.**

Provvedimenti a favore dei farmacisti rurali in località della regione Abruzzo con popolazione fino a 3.000 abitanti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*11 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, modificata dalla legge regionale 6 giugno 1975, n. 55, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

L. 4.000.000 annue per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;

L. 2.500.000 annue per le farmacie ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

L. 1.500.000 annue per le farmacie ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Sono esclusi dai benefici di cui al precedente comma i gestori di farmacie rurali che continuino nell'attività di insegnamento.

Art. 2.

L'indennità di gestione, prevista dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e fissata in L. 400.000 annue, ridotta a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.

Art. 3.

Nulla è innovato rispetto alle altre norme contenute nella legge 8 marzo 1968, n. 221, modificata dalla legge regionale 6 giugno 1975, n. 55.

Art. 4.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1981, in L. 400.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, sia per competenza che per cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 951. — Quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente: in diminuzione L. 400.000.000;

Cap. 857. — Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali etc.: in aumento L. 400.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1981, le pertinenti leggi di bilancio provvedono alla quantificazione dei relativi oneri, alimentati, sempre, dalla quota del Fondo sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 agosto 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1981, n. **29.**

Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psicoaffettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*11 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio psicoaffettivo dei bambini, gli ospedali pubblici e le case di cura private convenzionati devono garantire, sia nelle modalità organizzative della degenza, sia nell'attuazione dei trattamenti terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive ed espressive proprie dell'età del bambino ricoverato.

Art. 2.

Uno dei genitori, o loro sostituto, di minore di 10 anni, ricoverato presso gli ospedali della Regione e le case di cura convenzionate, ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio nell'intero arco delle 24 ore.

A tale scopo deve essere adottato ogni provvedimento, anche a carattere provvisorio, idoneo ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare nelle ore notturne.

Art. 3.

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 i presidi sanitari pubblici e privati, all'atto dell'istituzione e della riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrico-ginecologici e pediatrici, in coerenza con la programmazione socio-sanitaria, prevedono:

a) le modalità di trasformazione delle nursery in un sistema che consenta la permanenza del neonato accanto alla madre;

b) il numero dei letti, anche mobili, per ogni stanza di reparto pediatrico da destinarsi a uno dei genitori, o loro sostituto, per il graduale raggiungimento di un indice pari al 70% dei letti pediatrici;

c) un congruo numero di servizi igienici;

d) gli spazi riservati a sale gioco.

Art. 4.

I medici del reparto, oltre ad informare i genitori del bambino ricoverato sulla natura e andamento della malattia, devono dare ogni informazione sugli atti medici a cui sarà sottoposto il bambino, sui relativi tempi di esecuzione e il loro significato terapeutico, facilitando la presenza dei genitori, per un ruolo attivo e consapevole nell'assistenza del bambino stesso.

Uno dei genitori, o loro sostituto, ha facoltà di assistere il bambino durante le visite mediche e ambulatoriali, all'atto dei prelievi per esami laboratoristici e durante le medicazioni e ogni qualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni igienico-sanitarie.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per atti medici la cui complessità di esecuzione suggerisca l'adozione di cautela e limitazioni della presenza di uno dei genitori, o loro sostituto, tra i sanitari e i genitori verrà concordata l'opportunità e l'eventuale modalità di detta presenza.

Art. 5.

Le unità locali socio-sanitarie, nel cui territorio operano gli ospedali e le case di cura convenzionate, possono emanare, esclusivamente per comprovati motivi igienico-sanitari, disposizioni limitative dell'accesso e della presenza in particolari reparti o zone, a salvaguardia della salute del bambino e dell'adulto sotto il profilo igienico-sanitario e psicologico, durante le ore di visita.

Art. 6.

Nell'ambito di iniziative di aggiornamento e riqualificazione professionale, sono previste attività tese a favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 7.

Gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli ospedali pubblici sono a carico delle unità locali socio-sanitarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 agosto 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1981, n. 30.

Modifica della legge regionale del 20 novembre 1972, n. 25 recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari modificata con legge regionale 29 gennaio 1976, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*11 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25, come modificato dalla legge regionale 29 gennaio 1976, n. 7, è aumentata a L. 1.000.000 per ciascun gruppo consiliare.

La quota di cui al secondo comma del predetto articolo è fissata in L. 250.000 per ciascun componente il gruppo.

I contributi, nell'entità fissata nei precedenti commi, sono corrisposti dal 1° gennaio 1981.

Art. 2.

All'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25, è aggiunto il seguente comma: «La relazione illustrativa sull'impiego del contributo è inviata dal capogruppo all'ufficio di presidenza che lo trasmette al consiglio regionale con eventuali annotazioni».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1981, in L. 192.000.000, si provvede:

quanto a L. 110.700.000 con lo stanziamento iscritto al cap. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981;

quanto a L. 81.300.000 mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2890 del predetto stato di previsione della spesa e contestuale incremento, per competenza e per cassa, di pari importo, del suddetto cap. 4 della spesa.

La partita n. 1 iscritta nell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1981, è ridotta della corrispondente somma di L. 81.300.000.

Per gli esercizi successivi al 1981, l'onere fa carico al corrispondente capitolo dei pertinenti bilanci.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 agosto 1981

NENNA D'ANTONIO

(5709)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812870)